

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
ESECUCIONI IMMOBILIARI

RELAZIONE DI STIMA

Espropriazione Immobiliare

R.G.E. 333/2021

SIENA NPL 2018 SRL
CONTRO

[..OMISSIS..)

immobili siti in

MUGNANO DI NAPOLI
via Ada Negri, 26E - Parco Nuova Mugnano

CATASTO FABBRICATI
Foglio 5 p.la 68 sub. 312 e 321

GIUDICE ESECUZIONE: DOTT.SA MARGHERITA LOJODICE

ESPERTO STIMATORE: [..OMISSIS..)

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

RELAZIONE DI STIMA

nel procedimento esecutivo promosso da
SIENA NPL 2018 SRL

contro

[..OMISSIS..)

rubricato al n.

333/2021 R.G.E.

immobili siti in

Mugnano di Napoli

via Ada Negri, 26E - Parco Nuova Mugnano
in Catasto Fabbricati

Foglio 5 p.la 68 sub. 312 e 321

Giudice Espropriazione: dott.sa Margherita Lojodice

Esperto stimatore: [..OMISSIS..)

Ill.mo **signor Giudice** dell'Esecuzione Immobiliare del Tribunale di Napoli Nord, **dott.sa Margherita Lojodice**;

Io scrivente **[..OMISSIS..)** avendo espletato il mandato affidatogli, rassegna alla Sua attenzione la presente Relazione di Stima, relativa al Procedimento di Espropriazione Immobiliare promosso da **SIENA NPL 2018 SRL** contro **[..OMISSIS..)** nato a **[..OMISSIS..)** (**Codice Fiscale [..OMISSIS..)**) e rubricato al n. **333/2021 R.G.E.** del Tribunale di Napoli Nord;

PREMETTE

- che in data 29.06.2023 lo scrivente veniva nominato quale Esperto Stimatore nella procedura esecutiva in oggetto;
- che in pari data accettava l'incarico secondo le modalità del Processo Civile Telematico;
- che in data 10.07.2023 ha depositato presso la Cancelleria il Modulo per Controllo Documentazione con esito positivo, non evidenziando alcuna incongruenza e/o mancanza della documentazione depositata.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI

Le operazioni peritali sono avvenute nel modo seguente:

innanzitutto si sono assunti tutti i dati e gli elementi che stanno alla base della presente Relazione di stima.

Al proposito si è effettuato un sopralluogo presso gli immobili pignorati in data 01.08.2023 congiuntamente al Custode Giudiziario nominato nella procedura in oggetto, avv. Giuseppe Mottola (di cui si riporta in allegato la copia del verbale redatto in sede di sopralluogo), al fine di effettuare accurati rilievi metrici e fotografici dei beni pignorati (vedi documentazione allegata).

Si sono quindi effettuati presso i diversi Uffici Competenti (Ufficio Tecnico ed anagrafe del Comune di Mugnano di Napoli, Agenzia delle Entrate di Napoli - già Agenzia del Territorio, ex Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli 2) le necessarie verifiche e ricerche di dati relativi ai beni in parola per la definizione di quanto richiesto dal G.E.. Infine, si è effettuata una indagine di mercato immobiliare nel Comune di Mugnano di Napoli attraverso interviste, informazioni reperite presso le locali agenzie immobiliari e dati pubblicati dall'Agenzia delle Entrate (già Agenzia del Territorio) nonché dati reperiti dagli annunci sul web.

RELAZIONE E RISPOSTE AI QUESITI RICHIESTI

Il mandato conferitomi dal sig. G. E., richiede i seguenti quesiti di cui si riporta integralmente il testo:

CONTROLLO PRELIMINARE: verificare la completezza della documentazione depositata ex art. 567 c.p.c.

In particolare, l'esperto deve precisare in primo luogo:

- se il creditore procedente abbia optato per il deposito dei **certificati della Conservatoria dei RR.II. sulle iscrizioni e trascrizioni gravanti sul bene pignorato**;

oppure:

- se il creditore procedente abbia optato per il deposito di **certificazione notarile sostitutiva**.

Nel primo caso (**certificati delle iscrizioni e trascrizioni**), l'esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:

- se la certificazione delle iscrizioni si estenda per un periodo pari ad almeno venti anni a ritroso dalla trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato;
- se la certificazione delle trascrizioni (sia a favore, che contro) risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato.

Nel secondo caso (**certificazione notarile sostitutiva**), l'esperto deve precisare in riferimento a ciascuno degli immobili pignorati:

- se la certificazione risalga sino ad un atto di acquisto derivativo od originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento.

In secondo luogo, l'esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato l'**estratto catastale attuale** (relativo cioè alla situazione al giorno del rilascio del documento) e l'**estratto catastale storico** (estratto che deve riguardare il medesimo periodo preso in considerazione dalla certificazione delle trascrizioni: il periodo cioè sino alla data dell'atto di acquisto derivativo od originario antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento).

Nel caso di deposito della certificazione notarile sostitutiva, l'esperto deve precisare se i dati catastali attuali e

storici degli immobili pignorati siano indicati nella detta certificazione.

In terzo luogo, l'esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato il **certificato di stato civile** dell'esecutato.

In difetto, l'esperto deve procedere all'immediata acquisizione dello stesso, precisando nel modulo di controllo della documentazione lo stato civile dell'esecutato come risultante dal certificato.

Nel caso di rapporto di esistenza di rapporto di coniugio, sempre in sede di controllo preliminare (e fermo restando quanto richiesto in risposta al quesito n. 14) l'esperto deve acquisire il **certificato di matrimonio** rilasciato dal Comune del luogo in cui sia stato celebrato, con indicazione delle annotazioni a margine.

Laddove risulti che alla data dell'acquisto l'esecutato fosse coniugato in regime di comunione legale ed il pignoramento non sia stato notificato al coniuge comproprietario, l'esperto indicherà tale circostanza nel modulo di controllo della documentazione di seguito indicato, al fine di consentire al giudice l'adozione dei provvedimenti necessari.

L'esperto deve procedere al controllo della completezza della documentazione depositata ex art. 567 c.p.c. **entro trenta (30) giorni dal presente giuramento**, depositando in cancelleria MODULO di controllo della documentazione.

Nel caso di esito POSITIVO del controllo, il modulo recherà la dicitura "DOCUMENTAZIONE COMPLETA".

Nel caso di esito NEGATIVO del controllo, il modulo recherà la dicitura "DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA" e la richiesta di sottoposizione all'esame del G.E.

In tale ipotesi, l'esperto deve segnalare analiticamente i documenti mancanti o inidonei ed in particolare l'eventuale mancanza di continuità delle trascrizioni.

Il controllo preliminare della documentazione è stato effettuato mediante deposito in Cancelleria in data 18.05.2022 del modulo di controllo documentazione con **esito positivo**, non evidenziando alcuna mancanza.

In particolare:

in primo luogo il creditore procedente ha optato per il deposito della **relazione notarile sostitutiva** a firma del notaio Giulia Messina Vitrano di Corleone il 01.10.2021.

Detta certificazione è **completa della provenienza ventennale** dei cespiti e riporta un *atto intervivos* a carattere non traslativo oltre il ventennio avente ad oggetto gli immobili di cui alla presente procedura esecutiva (atto di assegnazione a socio di cooperativa del 27.12.1995)

in secondo luogo la relazione notarile riporta i dati catastali attuali sino ai titoli di provenienza antecedente il ventennio.

in terzo luogo si precisa che il creditore non ha depositato i certificati di stato civile dell'esecutato e pertanto gli stessi sono stati prodotti dallo scrivente.

QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

L'esperto deve precisare quali siano i **diritti reali** (piena proprietà; nuda proprietà; usufrutto; intera proprietà; quota di ½, ¼; ecc.) ed i **beni oggetto del pignoramento**.

In ordine al primo profilo (**diritti reali pignorati**), l'esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto d'acquisto trascritto in suo favore.

Al riguardo:

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto più ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: piena proprietà in luogo della nuda proprietà o dell'usufrutto o della proprietà superficiaria; intera proprietà in luogo della quota di $\frac{1}{2}$; quota di $\frac{1}{2}$ in luogo della minor quota di $\frac{1}{4}$; ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il diritto quale effettivamente in titolarità del soggetto esecutato (anche ai fini della stima);
- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto meno ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: nuda proprietà in luogo della piena proprietà conseguente al consolidamento dell'usufrutto; quota di $\frac{1}{2}$ in luogo dell'intera proprietà; quota di $\frac{1}{4}$ in luogo della maggior quota di $\frac{1}{2}$; ecc.), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo.

In ordine al secondo profilo (**beni pignorati**), in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare unicamente l'oggetto del pignoramento assumendo come riferimento i dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al quesito n. 2).

Al riguardo:

- nell'ipotesi di “**difformità formali**” dei dati di identificazione catastale (**dati indicati nell'atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo**), l'esperto dovrà precisare la difformità riscontrata:

- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene con dati di identificazione catastali completamente errati (indicazione di foglio catastale inesistente o corrispondente ad altra zona; indicazione di p.lla catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato; indicazione di sub catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale non omogenea rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (segnatamente: indicazione del bene con i dati del Catasto Terreni laddove sul terreno vi era già stata edificazione di fabbricato oggetto di autonoma individuazione al Catasto Fabbricati), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale omogenea ma difforme rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (indicazione di p.lla del C.F. o del C.T. già soppressa e sostituita da altra p.lla; indicazione di sub del C.F. già soppresso e sostituito da altro sub), l'esperto preciserà:
 - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere meramente nominale* (nel senso cioè che non abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, variazione per modifica identificativo-allineamento mappe), nel qual caso l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima;
 - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere sostanziale* (nel senso cioè che abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, fusione e modifica), l'esperto informerà immediatamente il G.E. per le determinazioni sul prosieguo, producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;
- nell'ipotesi di “**difformità sostanziali**” dei dati di identificazione catastale (**difformità della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di identificazione catastale**: ad esempio, fabbricato interamente non accatastrato al C.F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione di fatto dei vani, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinviano alla risposta al quesito n. 3 per l'esatta descrizione delle difformità riscontrate).

In ogni caso, l'esperto deve assumere come dati di riferimento unicamente l'indicazione del **comune censuario, foglio, p.lla e sub catastali**.

I dati di altro tipo (rendita catastale; classamento; ecc.) e le relative modifiche non devono essere presi in considerazione dall'esperto.

In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita; classamento; ecc. non devono essere riportate nel testo della relazione.

Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, l'esperto stimatore deve sempre effettuare una **sovrapposizione delle ortofoto o delle foto satellitari**, reperibili anche sul web, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEI.

L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire le sovrapposizioni effettuate sia nel testo della relazione, che negli allegati alla stessa.

Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento siano interessati (in tutto od in parte) da procedure di **espropriazione per pubblica utilità**, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata descrizione delle porzioni interessate dalle dette procedure (stralciandole dalla descrizione).

In risposta a tale quesito, l'esperto deve poi procedere alla **formazione** – sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi – di **uno o più lotti per la vendita**, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto almeno **tre confini** ed i **dati di identificazione catastale** (con indicazione in tal caso, unicamente dei dati di identificazione attuali).

I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (foglio, p.la, sub) od altri elementi certi (ad esempio: via; strada; ecc.). L'esperto non deve limitarsi a riportare genericamente la dizione "immobile confinante con fondo agricolo, con proprietà aliena, ecc.".

Nella **formazione dei lotti**, laddove sia indispensabile e comunque previa istanza scritta da rivolgersi al G.E. (in cui siano specificamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione dello stesso, procederà altresì alla realizzazione del frazionamento e dell'accatastamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni. In particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l'individuazione di un unico lotto renda più appetibile il bene sul mercato. In ogni caso, l'esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di servitù di passaggio.

Gli immobili oggetto della presente Relazione, sono ubicati nel Comune di **Mugnano di Napoli**, alla **via Ada Negri, 26E**, facenti parte del **Parco Nuova Mugnano**. Essi sono rappresentati dai diritti di proprietà pari a 1/2 dell'appartamento per civile abitazione ubicato al **piano quarto** del lotto **15 Fabbricato 15/4**, identificato con il numero **interno 7** e dalla piena proprietà di un **locale box** al piano interrato del medesimo fabbricato identificato con il numero **interno 15**

Primo profilo (diritti reali pignorati)

I beni pignorati e riportati in Catasto Fabbricati al predetto Comune di **Mugnano di Napoli** al **Foglio 5 p.la 68 sub. 312 e 321** sono stati correttamente pignorati per il diritto di proprietà di 1/2 (per l'appartamento sub. 312) e per il diritto di piena proprietà (per il locale box auto sub. 321), tutti in capo a [..OMISSIS..).

Detto diritto pignorato coincide con esatta la quota di possesso in capo all'esecutato [..OMISSIS..) in quanto gli stessi cespiti risultano a lui pervenuti in forza di **atto di assegnazione a socio di cooperativa del 27.12.1995 trascritto a Napoli 2 il 25.01.1996 ai nn. 3200/2543 e successivo atto di donazione del 04.12.2002 trascritto a Napoli 2 il 13.12.2002 ai nn. 51978/39302**.

Secondo profilo (beni pignorati)

I beni pignorati sono attualmente riportati in Catasto Fabbricati al predetto Comune di **Mugnano di Napoli** al **Foglio 5 p.la 68 sub. 312 e 321**. Tali dati sono stati correttamente indicati sia nell'atto di pignoramento che nella nota di trascrizione del medesimo atto di pignoramento. Pertanto non si

evidenziano difformità formali e/o sostanziali dei dati catastali identificativi dei cespiti.

Così come disposto dal G.E. si è proceduto alla sovrapposizione della mappa SOGEI con la foto satellitare e dalla quale emerge l'esatta rispondenza ed ubicazione dell'unità pignorata.





Ai fini della vendita, saranno costituiti due lotti di vendita in considerazione della autonomia funzionale e dei differenti diritti pignorati.

Il tutto come di seguito meglio descritto:

LOTTO N. 1: Diritti di proprietà pari a 1/2 di appartamento/mansarda ubicato in **Mugnano di Napoli** alla via Ada Negri, 26E, facenti parte del parco “**Nuova Mugnano**”. L’unità abitativa è ubicata al **piano quarto** del **Fabbricato 15/4**, identificata con il numero **interno 7**. Si compone di ingresso-cucina, due camere da letto (di cui una con piccolo guardaroba), ed un oltre balconi verandati e terrazzo, per una superficie complessiva calpestabile di circa 55 mq (oltre balconi veranda per ulteriori 12,35 e terrazzo di 50 mq); confina nell’insieme a nord con vano scala ed unità sub. 313 (in ditta catastale Di Liso Giovanna), a sud con fabbricato 15/5, ad est con via Papa e ad ovest con spazio esterno condominiale, salvo se altri.

È riportato nel **Catasto Fabbricati** del Comune di **Mugnano di Napoli** al **foglio 5, p.lla 68, sub. 312**, cat. A/2, cl. 3, consistenza 4 vani, rendita € 340,86, cui lo stato dei luoghi è difforme in merito ad ampliamenti.

I cespiti fanno parte di un complesso edilizio edificato in zona P.E.E.P. (regolamentato dalla **Convenzione Edilizia del 05.02.1992 rep. 32473** a rogito del notaio Luigi Mauro) in forza di **Concessione Edilizia del 14.07.1992 (pratica edilizia 30/88)** e **Concessione Edilizia del 21.12.1993 (pratica edilizia 136/92) in variante alla C.E. n. 30/88**. Inoltre, risulta presentata dal sig. [..OMISSIS..] istanza di sanatoria ex l. 724/94 (pratica 852) della quale però l’ufficio tecnico non è in grado di rilasciare alcun atto in quanto il relativo fascicolo risulta compreso tra quelli oggetto del furto patito dall’UTC dell’anno 2000, regolarmente denunciato alle competenti autorità, non sono state rilevate altre pratiche edilizie, il tutto come attestato allo scrivente con Certificato rilasciato il 18.07.2023.

Non risulta ordine di demolizione.

PREZZO BASE euro 52.800,00.

LOTTO N. 2: Piena ed intera proprietà di locale box auto ubicato in **Mugnano di Napoli** alla via Ada Negri, 26E, facenti parte del parco “**Nuova Mugnano**”. Il locale box è ubicato al **piano interrato** del **Fabbricato 15/4**, ed è identificato in loco con il numero **interno 15**. Si compone di un unico ambiente di circa 18 mq protetto da una serranda basculante metallica; confina nell’insieme a nord con box n. 16, a sud con vano scala, ad est con corsia di manovra dalla quale si accede e ad ovest con

terrapieno, salvo se altri.

È riportato nel **Catasto Fabbricati** del Comune di **Mugnano di Napoli** al **foglio 5, p.lla 68, sub. 321**, cat. C/6, cl. 2, consistenza 17 mq, rendita € 58,82, cui lo stato dei luoghi è conforme.

I cespiti fanno parte di un complesso edilizio edificato in zona P.E.E.P. (regolamentato dalla **Convenzione Edilizia del 05.02.1992 rep. 32473** a rogito del notaio Luigi Mauro) in forza di **Concessione Edilizia del 14.07.1992 (pratica edilizia 30/88) e Concessione Edilizia del 21.12.1993 (pratica edilizia 136/92) in variante alla C.E. n. 30/88**. Inoltre, risulta presentata dal sig. [...OMISSIS...] istanza di sanatoria ex l. 724/94 (pratica 852) della quale però l'ufficio tecnico non è in grado di rilasciare alcun atto in quanto il relativo fascicolo risulta compreso tra quelli oggetto del furto patito dall'UTC dell'anno 2000, regolarmente denunciato alle competenti autorità, non sono state rilevate altre pratiche edilizie, il tutto come attestato allo scrivente con Certificato rilasciato il 18.07.2023.

Non risulta ordine di demolizione.

PREZZO BASE euro 13.000,00.

QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

L'esperto deve procedere alla **descrizione materiale** di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della **tipologia** di ciascun immobile, della sua **ubicazione** (città, via, numero civico, piano, eventuale numero d'interno), degli **accessi**, delle eventuali **pertinenze** (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie allegate alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti.

Con riguardo alle **pertinenze** ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale (salvo che si tratti di beni censiti come "beni comuni non censibili").

Con riferimento al singolo bene, devono essere indicate eventuali **dotazioni condominiali** (es. posti auto comuni; giardino; ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e – per gli impianti – la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento.

In particolare, l'esperto deve precisare se l'immobile sia dotato di **attestato di prestazione energetica** e quantificare – in caso di assenza – i costi per l'acquisizione dello stesso.

Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione di **fondi interclusi** (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto della espropriazione in corso, anche se di proprietà dello stesso esecutato.

La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione ad esempio a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esecutato medesimo e che non sia stato pignorato.

Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto deve sempre inserire già nel corpo della relazione (e non solamente tra gli allegati) un numero sufficiente di fotografie. L'inserimento delle fotografie nel corpo

della relazione mira infatti a rendere agevole la comprensione della descrizione fornita.
Le fotografie saranno altresì inserite tra gli allegati alla relazione.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere altresì alla predisposizione di **planimetria dello stato reale dei luoghi**.

Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima.

I beni di cui alla presente relazione di stima sono composti per l'appunto da un **appartamento** e da un **locale box** sito in **Mugnano di Napoli** alla **via Ada Negri n. 26E**, facenti parte di un ampio complesso residenziale denominato **Parco Nuova Mugnano**.

Il complesso edilizio di estesa impronta planimetrica, è stato edificato alla fine degli anni ottanta, inizi anni novanta, e si compone di molteplici fabbricati con struttura portante in calcestruzzo a telaio con impalcati in latero cemento. In particolare il complesso fa parte di una lottizzazione convenzionata di vari lotti edificati in zona P.E.E.P., cui gli immobili oggetto di relazione sono individuabili nel lotto n. 15. Al fabbricato si accede sia dall'ingresso carrabile su via Ada Negri civico 26E, sia dalla scala pedonale con accesso anche da via Papa.

In particolare i beni sono rappresentati dall'**unità abitativa** al piano quarto (attico) del **Fabbricato 15/4**, identificato con il numero **interno 7** nonché dal **locale box** posto al piano interrato del medesimo edificio, identificato con il numero **interno 15**.



VISTA
DELL'INGRESSO
CARRABILE AL
PARCO NUOVA
MUGNANO



VISTA DELL'UNITÀ
ABITATIVA DA VIA
PAPA



VISTA
DELL'INGRESSO
AL VANO SCALA
SU VIA PAPA

FOTO 1 - 2 - 3 Viste esterne del condominio

LOTTO N. 1 (DIRITTI DI PROPRIETÀ PARI AD ½)

UNITÀ ABITATIVA

(APPARTAMENTO AL 4° PIANO, FABBRICATO 15/4, INTERNO 7)

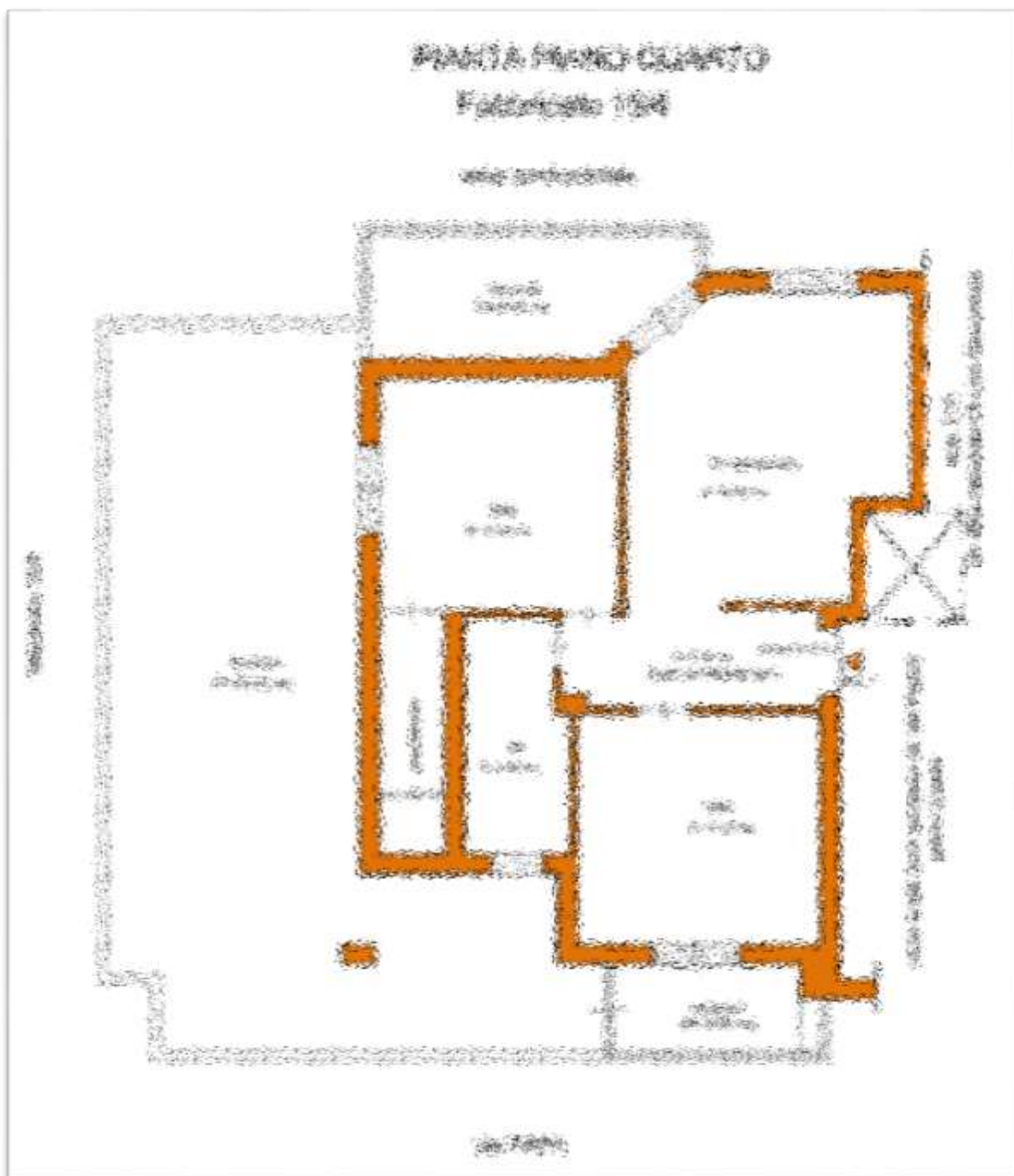
All'unità abitativa si accede dal vano scala del **Fabbricato 15/4**. Essa è allocata al **piano quarto**, avente l'accesso a destra di chi esce dall'ascensore.

Entrando dal portoncino principale ci si immette in un piccolo disimpegno con annessa cucina pranzo di circa 19 mq. Dal medesimo disimpegno si accede ad una camera da letto di circa 13 mq, ad un'altra camera di circa 13 mq ed all'unico wc di circa 5 mq. Adiacente alla camera da letto a sud, si trova un piccolissimo locale guardaroba di circa 4 mq.

Completa la consistenza immobiliare un balcone esterno alla cucina che è stato delimitato con l'installazione di una veranda in alluminio ed un ampio terrazzo di circa 50 mq con adiacente spazio (anch'esso verandato) annesso ad una camera da letto.

In totale l'unità abitativa si estende per circa 60 mq di superficie calpestabile oltre balconi verandati e terrazzo esterno.

Il tutto come meglio riportato sui sottostanti elaborati grafici di rilievo.



planimetria di rilievo

In generale l'unità versa in **mediocre stato di conservazione e manutenzione** e non si evidenziano interventi urgenti di manutenzione da eseguire, eccetto tracce di umidità in prossimità delle pareti esterne perimetrali a confine con il terrazzo. Le pavimentazioni sono in mattonelle di ceramica di colore chiaro, mentre le pareti sono intonacate e tinteggiate con pittura lavabile ad eccezione del wc e

delle pareti relative alla cucina, ove è presente un rivestimento sempre in piastrelle di ceramica. Lo stesso è stato applicato anche sui balconi verandati e sulle pareti dei parapetti del terrazzo.

Il riscaldamento degli ambienti, avviene tramite un impianto con radiatori in alluminio bianco con caldaia esterna a gas, che produce anche l'acqua calda sanitaria. Sono altresì presenti degli split per il raffrescamento dell'aria.

Gli impianti elettrici ed idraulici sono tutti sottotraccia e probabilmente conformi alle normative vigenti all'epoca della realizzazione. All'uopo però si prevedono comunque costi per **€ 2.000,00** necessari per eventuali verifiche e/o riparazioni. Le aperture esterne sono protette con infissi in alluminio di colore bianco a vetro singolo e tapparelle avvolgibili in plastica. Le bussole interne sono in legno tamburato di colore noce.

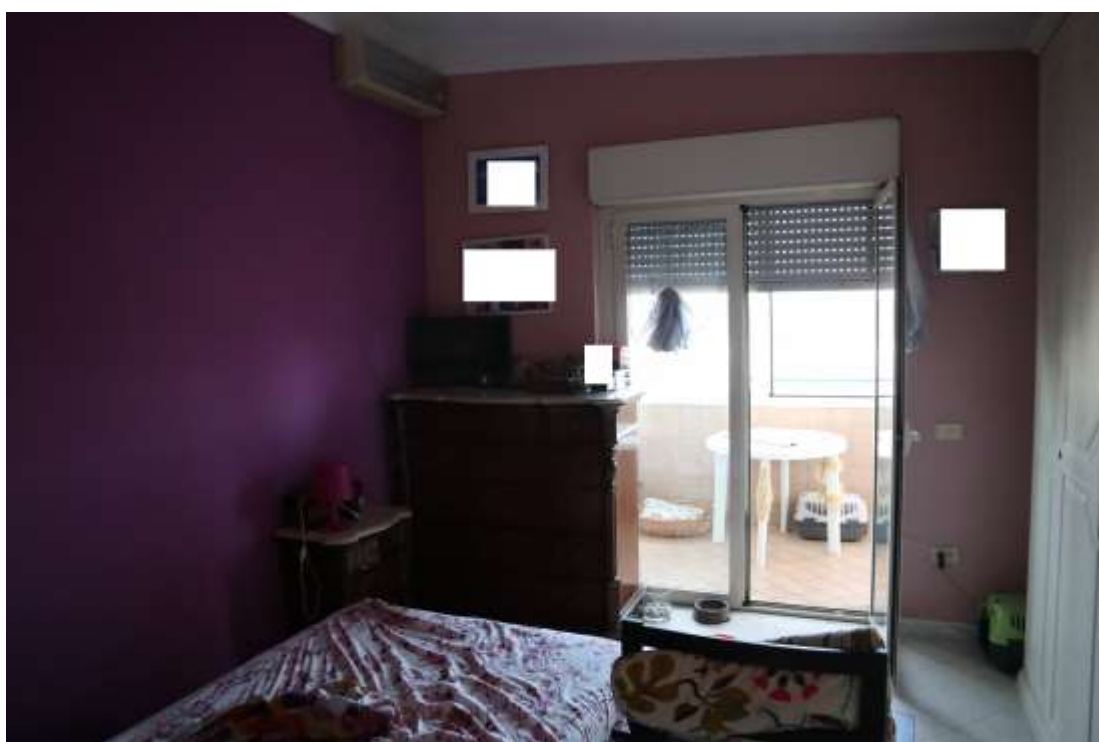
Il tutto come meglio riportato sulla documentazione fotografica si seguito riportata.



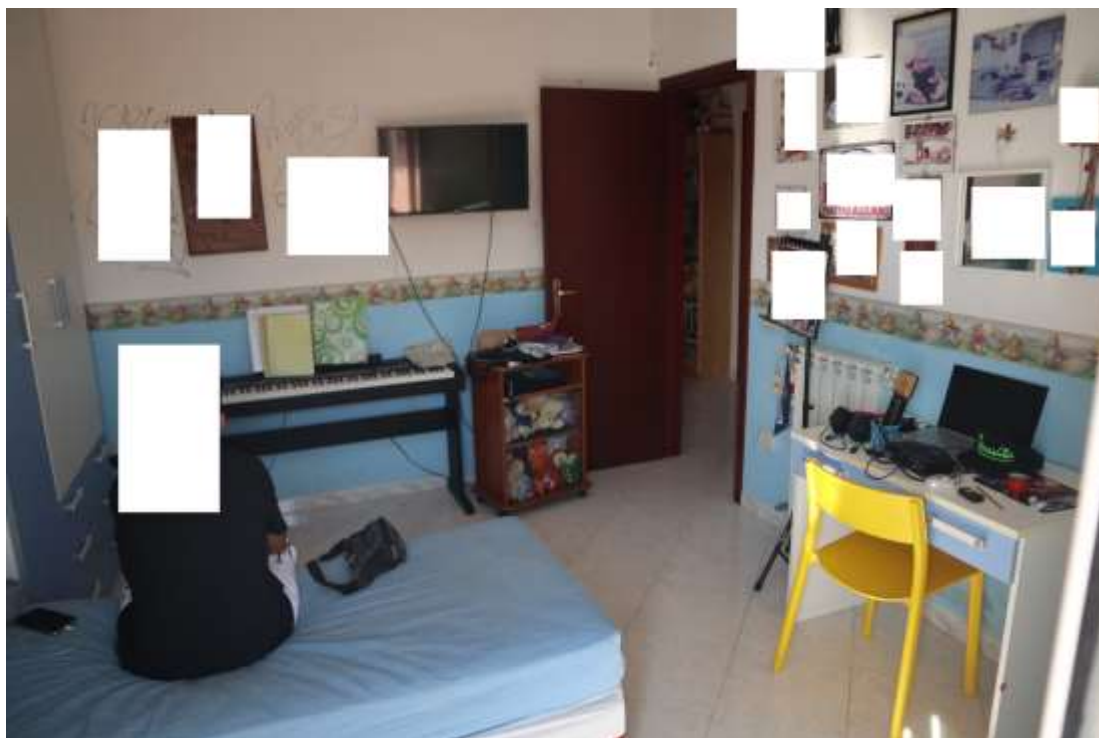
INGRESSO DAL
VANO SCALA



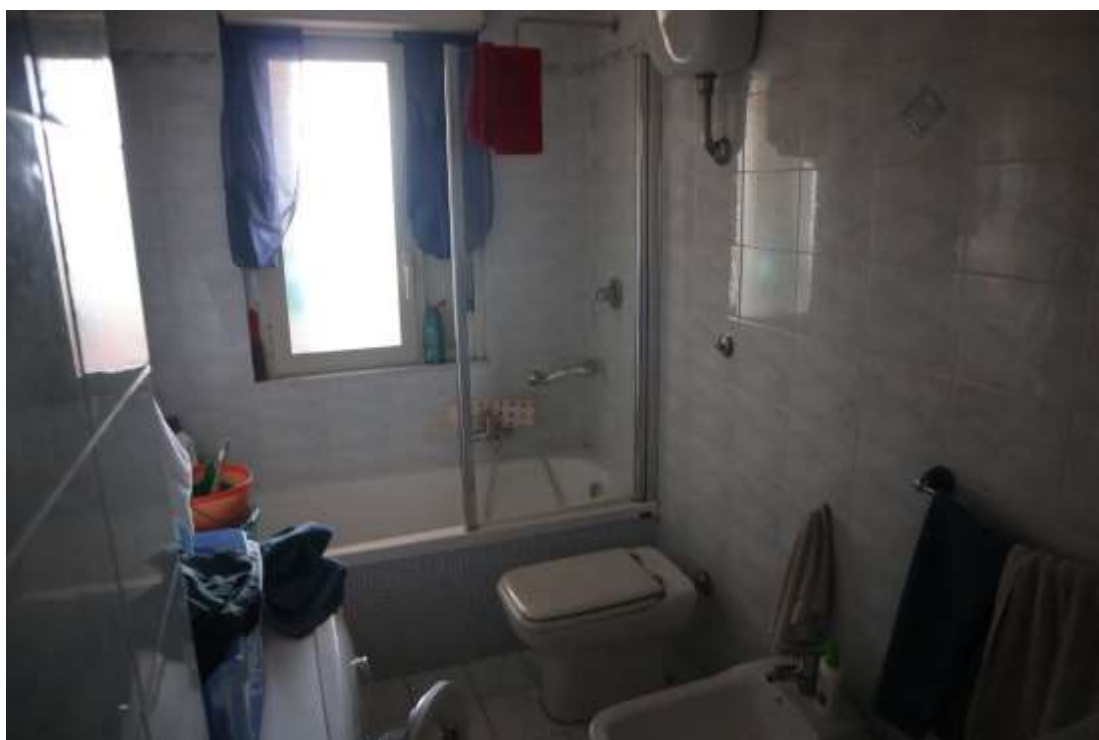
CUCINA



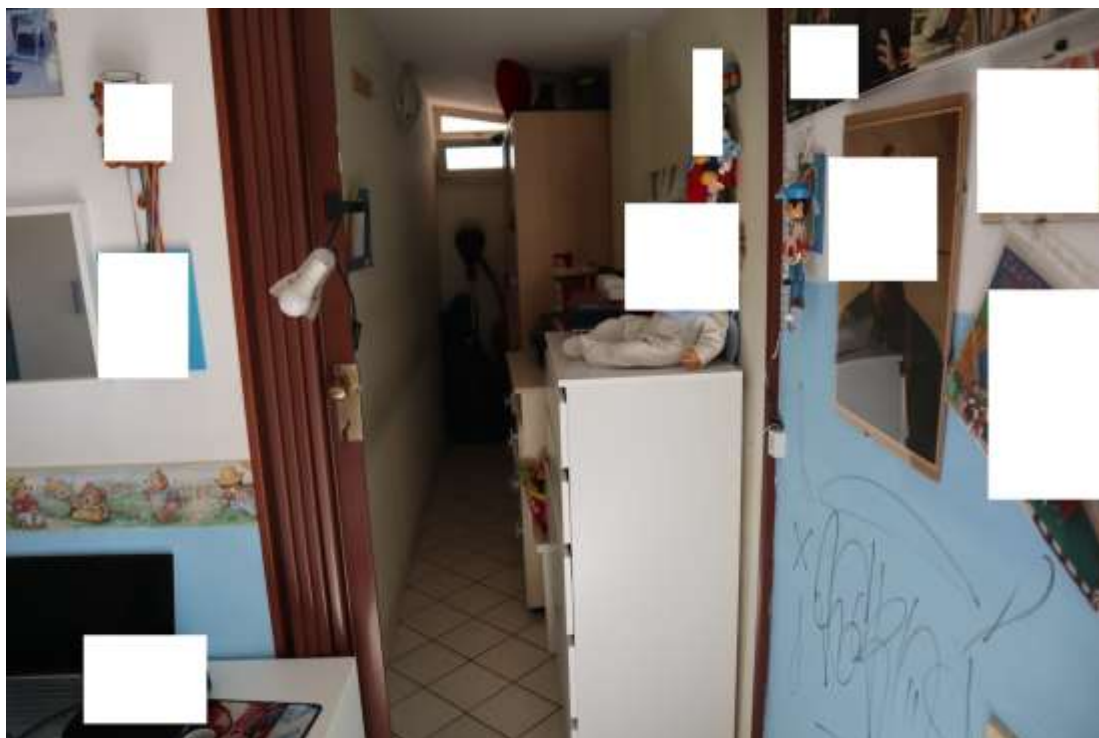
CAMERA DA
LETTO



ALTRA CAMERA



WC



GUARDAROBA



**BALCONE
VERANDATO
ANTISTANTE
LA CUCINA**



VERANDA
ADIACENTE
LA CAMERA
DA LETTO



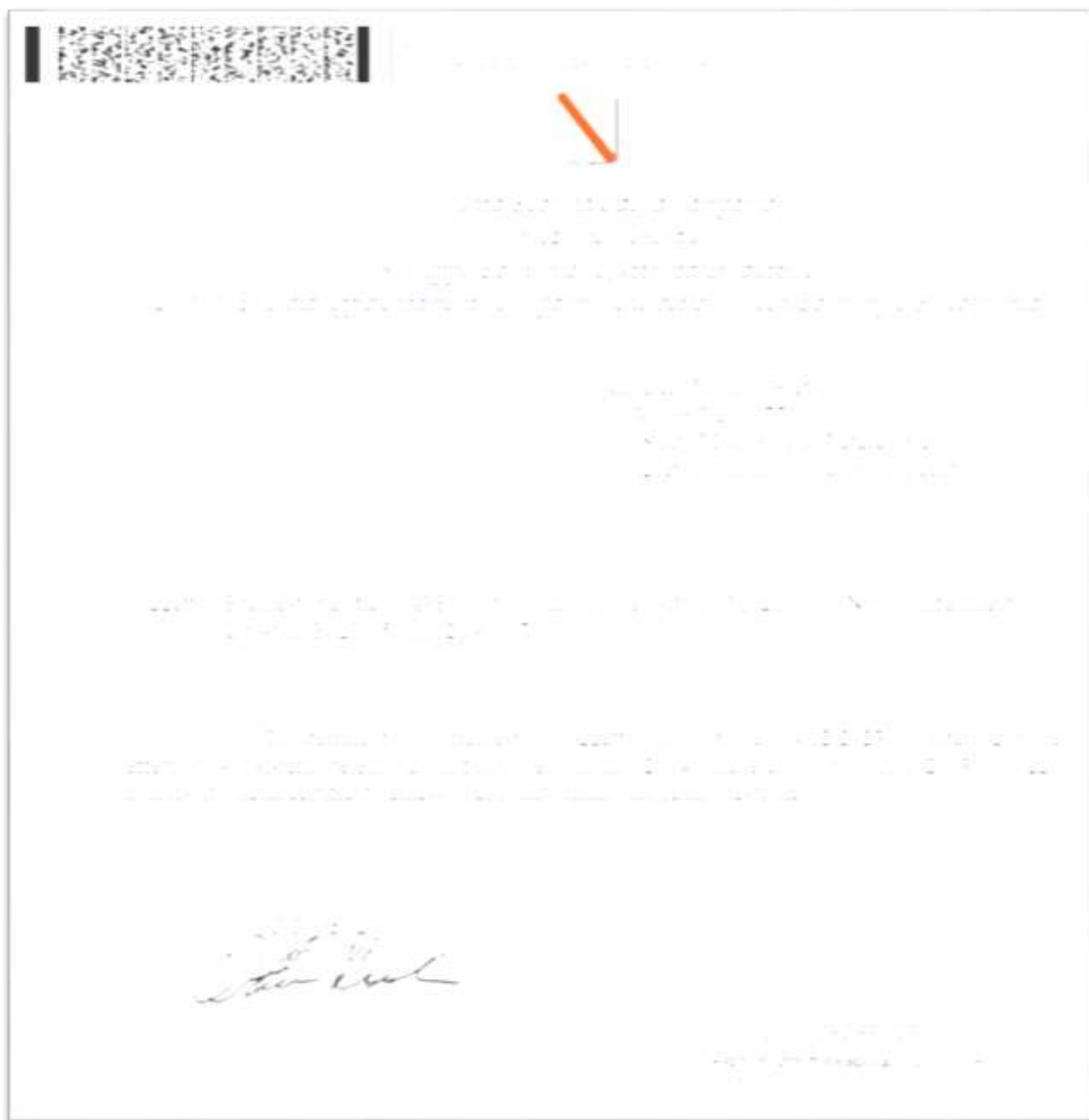
TERRAZZO
ESTERNO



ALTRA VISTA
DEL TERRAZZO

Viste interne ed esterne dell'unità abitativa

Si dà atto che per l'unità abitativa non si è rinvenuta Attestazione di Prestazione Energetica, come attestato con nota del 04.12.2023 prot. PG/2023/0587417, trasmessa allo scrivente dalla Giunta della Regione Campania, Direzione Generale, Sviluppo Economico e Attività Produttive, U.O.D. Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia.



Stralcio nota trasmessa dalla Regione Campania

Pertanto si prevede comunque un costo di circa € 400,00 per la sua redazione.

Si passa di seguito al calcolo della superficie commerciale, distinta per ambienti, utile ai fini della stima, con l'indicazione dello stato di conservazione.

CALCOLO DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE					
Descrizione	Superficie calpestabile (mq)	Coeff. Omogeneizzazione	Sup. Omogeneizzata	stato di conservazione	eventuali interventi manutentivi urgenti
Cucina-pranzo	18,85	1,00	18,85	mediocre	-
Disimpegno	5,50	1,00	5,50	mediocre	-
wc	5,50	1,00	5,50	mediocre	-
Letto 01	13,20	1,00	13,20	mediocre	-
Letto 02	13,05	1,00	13,05	mediocre	-
Guardaroba	3,65	1,00	3,65	mediocre	-
verande	12,35	0,80	9,88	mediocre	-
Terrazzo	50,50	40% fino a 25mq, l'eccedenza al 10%	12,55	mediocre	-
CALCOLO SUPERFICIE COMMERCIALE					
Totale			82,18		
Incidenza murature			10,20		
TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE			92,38		

Il calcolo della “superficie commerciale” è stato redatto secondo il Codice delle Valutazioni Immobiliari (edito da Tecnoborsa ed Agenzia delle Entrate) che rappresenta un parametro di mercato oggettivo al quale attenersi per le valutazioni patrimoniali.

All'unità in parola sono annessi i relativi diritti sulle parti comuni, nonché diritti, divieti ed obblighi riportati nel regolamento di condominio vigente.

LOTTO N. 2 (DIRITTI DI PIENA PROPRIETÀ)

LOCALE BOX AUTO

(PIANO INTERRATO)

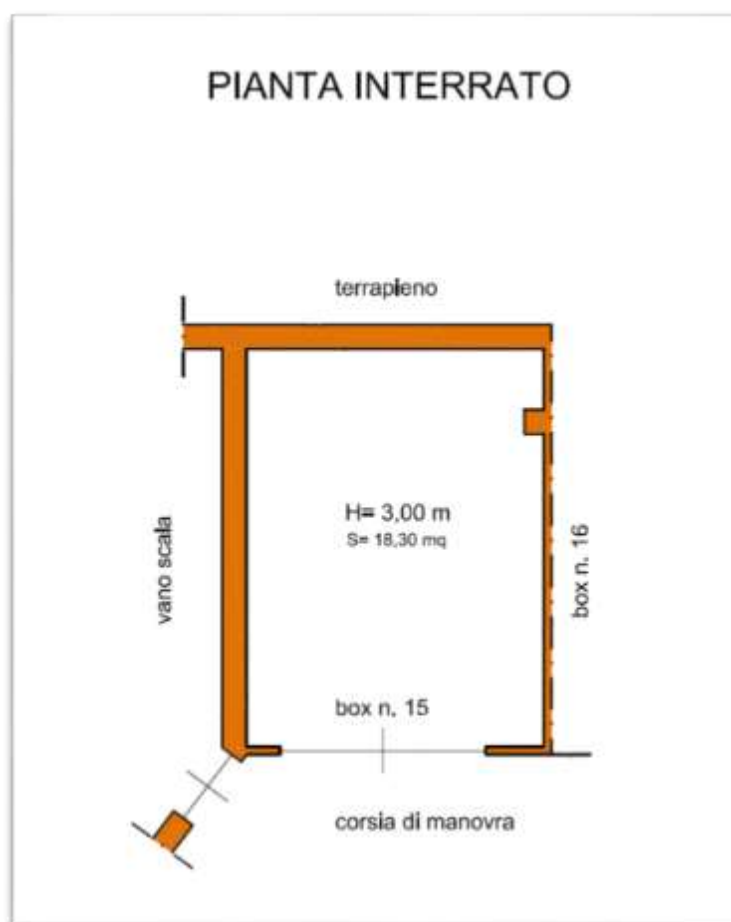
Il **locale box auto** è allocato al piano interrato del medesimo fabbricato. Esso è rappresentato dal primo box adiacente la rampa scala pedonale di accesso al piano ed è contraddistinto in loco con il numero 15.

Ha forma rettangolare con ingresso protetto da una serranda metallica basculante ed è esteso per

circa 18 mq. L'altezza interna rilevata è di 3,00 m. L'accesso, in considerazione delle dimensioni e dalla ridotta larghezza della corsia di manovra, appare alquanto difficoltoso anche per veicoli di piccola/media grandezza.

Lo stesso si presentava allo stato semirustico con pavimentazione in calcestruzzo cementizio e pareti intonacate con intonaco civile frattazzato. Sulla parete a contatto con il terrapieno, erano presenti tracce di umidità accidentale da terrapieno, anche in prossimità del lucernario. Lo stesso è inoltre attraversato da tubazioni fecali e pluviali.

Il tutto come meglio riportato sui sottostanti elaborati grafici e fotografici di rilievo sotto riportati.



planimetria di rilievo



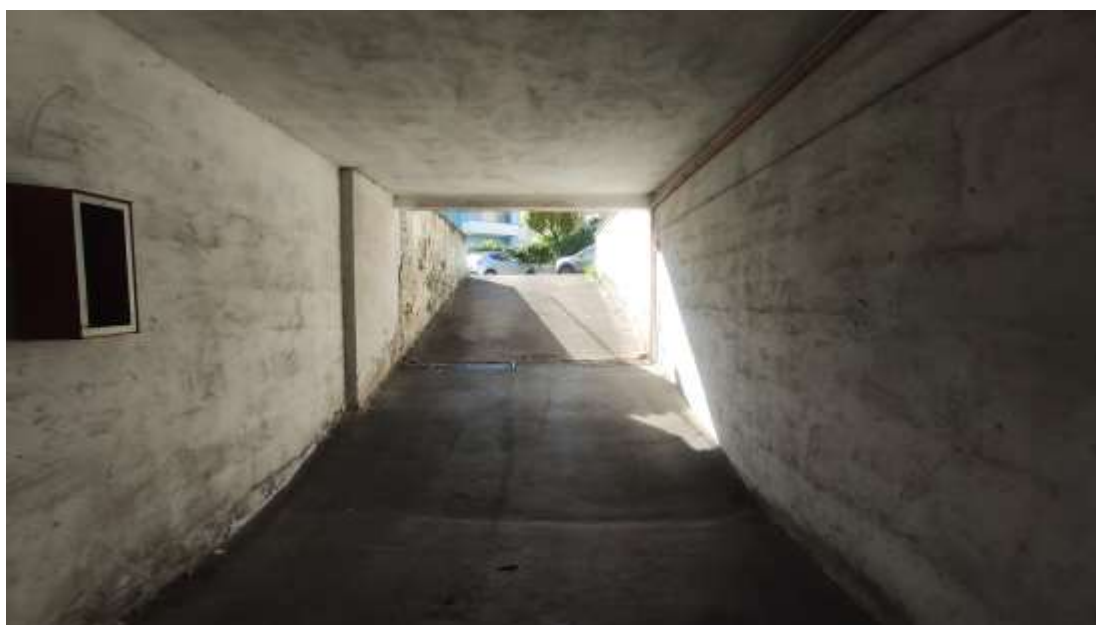
VISTA ESTERNA
DEL BOX



VISTA INTERNA



**ALTRA VISTA
INTERNA**



**RAMPA DI
ACCESSO**

Viste interne ed esterne del box

Si passa di seguito al calcolo della superficie commerciale, utile ai fini della stima, con l'indicazione dello stato di conservazione.

CALCOLO DELLA SUPERFICIE COMMERCIALE					
Descrizione	Superficie calpestabile (mq)	Coeff. Omogeneizzazione	Sup. Omogeneizzata	stato di conservazione	eventuali interventi manutentivi urgenti
Box auto	18,30	1,00	18,30	scarso	-
CALCOLO SUPERFICIE COMMERCIALE					
Totale			18,30		
Incidenza murature			1,50		
TOTALE SUPERFICIE COMMERCIALE			19,80		

Il calcolo della “superficie commerciale” è stato redatto secondo il Codice delle Valutazioni Immobiliari (edito da Tecnoborsa ed Agenzia delle Entrate) che rappresenta un parametro di mercato oggettivo al quale attenersi per le valutazioni patrimoniali.

All'unità in parola sono annessi i relativi diritti sulle parti comuni, nonché diritti, divieti ed obblighi riportati nel regolamento di condominio vigente.

QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

L'esperto deve procedere all'**identificazione catastale** dei beni pignorati per ciascun lotto.

Al riguardo, l'esperto:

- deve acquisire **estratto catastale anche storico** per ciascun bene aggiornato all'attualità, nonché la **planimetria catastale corrispondente** (procedendo SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto).

In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto d'acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art. 567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche per il periodo precedente la meccanizzazione;

- deve ricostruire la **storia catastale** del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando – nel caso di immobili riportati in C.F. – la p.lla del terreno identificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato.

A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dalla originaria p.lla del C.T. alla p.lla attuale del C.F. (producendo sempre la relativa documentazione di supporto);

- deve precisare l'**esatta rispondenza formale** dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.lla e subalterno);

- deve indicare le **variazioni** (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.lla e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento, precisando:

- se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpati ad un'altra; fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni sul prosieguo;
- se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe).

In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le eventuali **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale** corrispondente.

Al riguardo, l'esperto:

- in primo luogo, deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria catastale;
- in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità:
 - deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
 - deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità.

LOTTO N. 1

I beni di cui al **lotto n. 1** della presente relazione di stima sono attualmente individuati presso l'Agenzia delle Entrate, settore Territorio (già Agenzia del Territorio), al predetto **Comune di Mugnano di Napoli** con i seguenti estremi:

LOTTO N. 1 CATASTO FABBRICATI								
Comune	Foglio	Particella	Subalterno	Categoria	Classe	Consistenza	Sup. Catastale	Rendita €
APPARTAMENTO								
Mugnano di Napoli	5	68	312	A/2	3	4 vani	Totale: 82 m ² Totale: escluse aree scoperte**: 70 m ²	340,86
indirizzo	via Ada Negri lotto 15 Piano 4							
intestati	[...OMISSIS...] nato a [...OMISSIS...] Codice Fiscale [...OMISSIS...] Proprietà 500/1000 in regime di separazione dei beni [...OMISSIS...] nata a [...OMISSIS...] Codice Fiscale [...OMISSIS...] Proprietà 500/1000 in regime di separazione dei beni							

Dalle verifiche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate, Settore Territorio (vedi visura storia allegata, estratto di mappa catastale e planimetria catastale) si è accertato che i **dati catastali identificano esattamente i cespiti**, ma la planimetria catastale è difforme allo stato dei luoghi per ampliamenti e non esatta configurazione grafica.

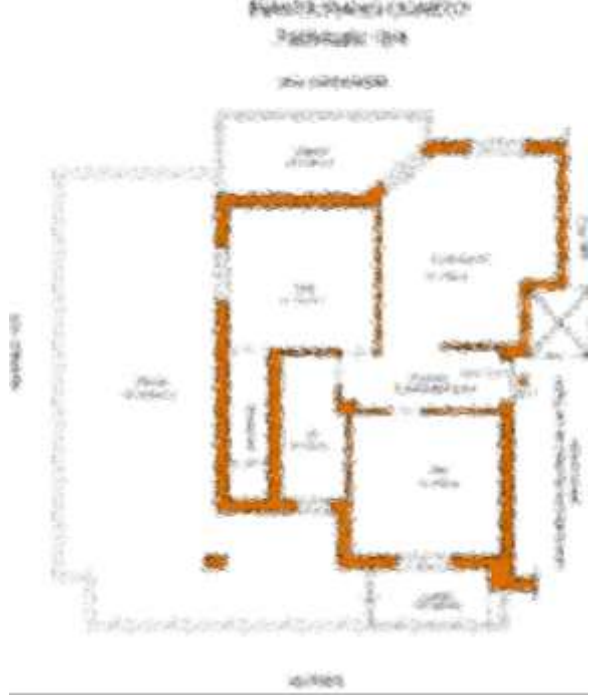
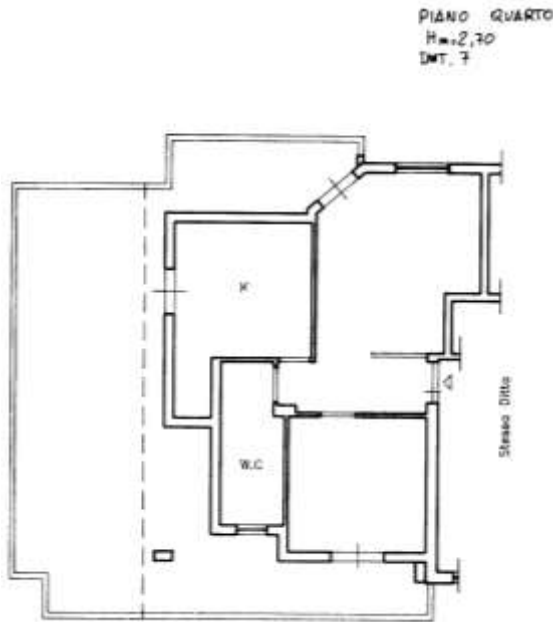
Infatti, dal confronto emerge che sulla stessa non sono riportate le verande installate sui balconi esterni ed inoltre è stato effettuato un ampliamento del locale "guardaroba" annesso alla camera da letto.

Le intestazioni catastali sono corrette come anche la toponomastica e l'ubicazione.

Dalle visure storiche catastali emerge che l'unità è stata costituita in data 21/06/1995 in atti dal 27/09/1995, con causale "costituzione" e non ha subito modifiche di consistenze da tale data.

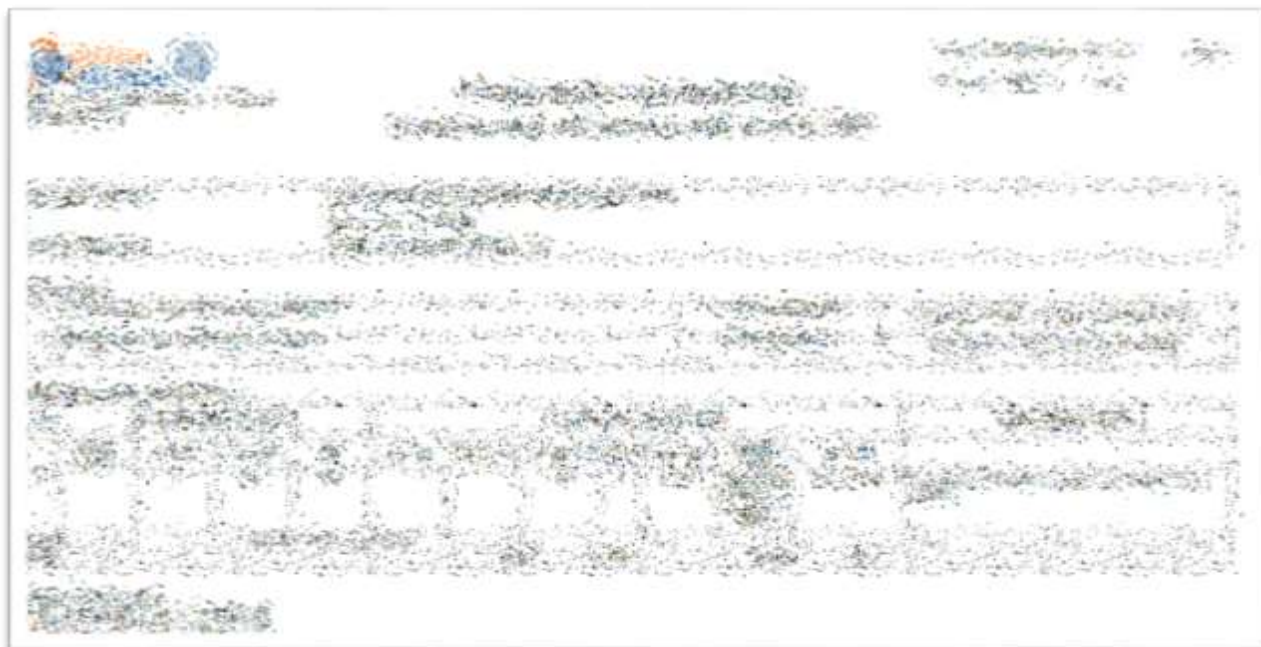
Gli elenchi subalterni agli atti sono parziali e pertanto non è possibile verificare l'esatta attribuzione catastale autonoma degli spazi comuni (beni comuni non censibili) ai rispettivi subalterni.

Tuttavia risultano costituite le unità urbane dal sub. 1 al sub. 11, dal 66 al 73, dal 142 al 147, dal 198 al 205, dal 272 al 275, dal 295 al 300, dal 347 al 359 ed il sub. 478, tutti identificanti i suddetti beni comuni non censibili.

RILIEVO DEI LUOGHI	STRALCIO SCHEDA PLANIMETRICA CATASTALE
	

CONFRONTO STRALCIO PLANIMETRIA CATASTALE CON LO STATO DEI LUOGHI

Dalla visura storica catastale emerge che alla p.lla 68 risultano correlati i mappali terreni identificati con le p.lle 1165 e 1240.



Stralcio visure catastali ed estratto di mappa catastale

In questa sede pertanto si prevedono costi per € 800,00 necessari alla redazione di un documento

do.c.fa. per l'aggiornamento delle difformità sopra evidenziate.

LOTTO N. 2

I beni di cui al **lotto n. 2** della presente relazione di stima sono attualmente individuati presso l'Agenzia delle Entrate, settore Territorio (già Agenzia del Territorio), al predetto **Comune di Mugnano di Napoli** con i seguenti estremi:

LOTTO N. 2 CATASTO FABBRICATI								
Comune	Foglio	Particella	Subalterno	Categoria	Classe	Consistenza	Sup. Catastale	Rendita €
LOCALE BOX AUTO								
Mugnano di Napoli	5	68	321	C/6	2	17 mq	Totale: 20 m²	58,82
indirizzo	via Ada Negri lotto 15 Piano S1							
intestati	[..OMISSIS..) nato a [..OMISSIS..) Codice Fiscale [..OMISSIS..) Proprietà 1000/1000							

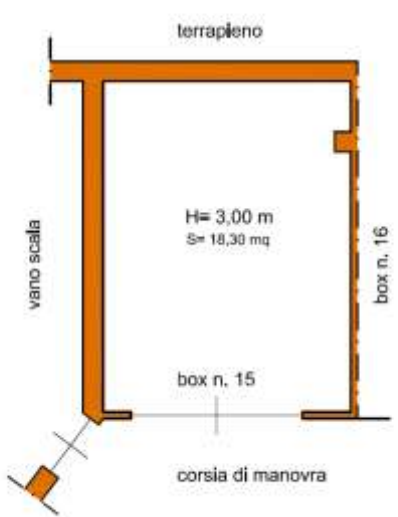
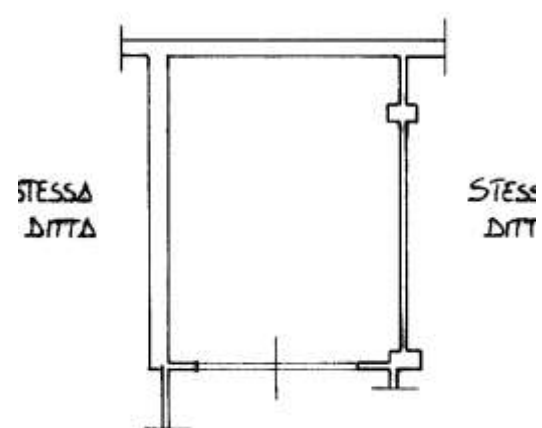
Dalle verifiche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate, Settore Territorio (vedi visura storia allegata, estratto di mappa catastale e planimetria catastale) si è accertato che i **dati catastali identificano esattamente i cespiti**, e la planimetria catastale è pressoché conforme allo stato dei luoghi eccetto lievi differenze grafiche non suscettibili di variazioni.

Le intestazioni catastali sono corrette come anche la toponomastica e l'ubicazione.

Dalle visure storiche catastali emerge che l'unità è stata costituita in data 21/06/1995 in atti dal 27/09/1995, con causale "costituzione" e non ha subito modifiche di consistenze da tale data.

Gli elenchi subalterni agli atti sono parziali e pertanto non è possibile verificare l'esatta attribuzione catastale autonoma degli spazi comuni (beni comuni non censibili) ai rispettivi subalterni.

Tuttavia risultano costituite le **unità urbane dal sub. 1 al sub. 11, dal 66 al 73, dal 142 al 147, dal 198 al 205, dal 272 al 275, dal 295 al 300, dal 347 al 359 ed il sub. 478,** tutti identificanti i suddetti beni comuni non censibili.

RILIEVO DEI LUOGHI	STRALCIO SCHEDA PLANIMETRICA CATASTALE
PIANTA INTERRATO 	

CONFRONTO STRALCIO PLANIMETRIA CATASTALE CON LO STATO DEI LUOGHI

Dalla visura storica catastale emerge che alla p.lla 68 risultano correlati i mappali terreni identificati con le p.lle 1165 e 1240.



Stralcio visure catastali ed estratto di mappa catastale

QUESITO n. 4: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

L'esperto stimatore deve procedere alla predisposizione – per ciascun lotto individuato e descritto in risposta ai precedenti quesiti – del seguente **prospetto sintetico**:

LOTTO n. 1 (oppure LOTTO UNICO): – piena ed intera (oppure **quota di 1/2, di 1/3, ecc.**) proprietà (o altro diritto reale) di **appartamento** (o **terreno**) ubicato in _____ alla via _____ n. _____, piano _____ int. _____; è composto da _____, confina con _____ a sud, con _____ a nord, con _____ ad ovest, con _____ ad est; è riportato nel **C.F.** (o **C.T.**) del **Comune di _____** al **foglio _____**, **p.lla _____** (ex p.lla _____ o già scheda _____), **sub _____**; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale (oppure, non corrisponde in ordine a _____); vi è concessione edilizia (o in sanatoria) n. _____ del _____, cui è conforme lo stato dei luoghi (oppure, non è conforme in ordine a _____); oppure, lo stato dei luoghi è conforme (o difforme _____) rispetto alla istanza di condono n. _____ presentata il _____, oppure, l'immobile è abusivo e a parere dell'esperto stimatore può (o non può) ottenersi sanatoria ex artt. _____ (per il fabbricato); risulta (oppure non risulta) ordine di demolizione del bene; ricade in zona _____ (per il terreno);

PREZZO BASE euro _____;

LOTTO n. 2: ecc.

Nella predisposizione del prospetto, l'esperto deve fornire le informazioni sopra indicate in via di estrema sintesi e secondo i criteri della pubblicità commerciale, atteso che il prospetto è destinato ad essere inserito nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita ed a costituire lo schema per la pubblicazione di avviso per estratto sulla testata giornalistica.

L'esperto deve quindi evitare descrizioni di carattere discorsivo od eccessivamente lunghe.

Si procede per l'unità immobiliare di cui alla presente relazione alla descrizione sintetica come indicato dal G.E.

LOTTO N. 1: Diritti di proprietà pari a 1/2 di appartamento/mansarda ubicato in Mugnano di Napoli alla via Ada Negri, 26E, facenti parte del parco “Nuova Mugnano”. L'unità abitativa è ubicata al **piano quarto** del **Fabbricato 15/4**, identificata con il numero **interno 7**. Si compone di ingresso-cucina, due camere da letto (di cui una con piccolo guardaroba), ed un oltre balconi verandati e terrazzo, per una superficie complessiva calpestabile di circa 55 mq (oltre balconi veranda per ulteriori 12,35 e terrazzo di 50 mq); confina nell'insieme a nord con vano scala ed unità sub. 313 (in ditta catastale Di Liso Giovanna), a sud con fabbricato 15/5, ad est con via Papa e ad ovest con spazio esterno condominiale, salvo se altri.

È riportato nel **Catasto Fabbricati** del Comune di **Mugnano di Napoli** al **foglio 5, p.lla 68, sub. 312**, cat. A/2, cl. 3, consistenza 4 vani, rendita € 340,86, cui lo stato dei luoghi è difforme in merito ad ampliamenti.

I cespiti fanno parte di un complesso edilizio edificato in zona P.E.E.P. (regolamentato dalla **Convenzione Edilizia del 05.02.1992 rep. 32473** a rogito del notaio Luigi Mauro) in forza di **Concessione Edilizia del 14.07.1992 (pratica edilizia 30/88) e Concessione Edilizia del**

21.12.1993 (pratica edilizia 136/92) in variante alla C.E. n. 30/88. Inoltre, risulta presentata dal sig. [...OMISSIS...] istanza di sanatoria ex l. 724/94 (pratica 852) della quale però l'ufficio tecnico non è in grado di rilasciare alcun atto in quanto il relativo fascicolo risulta compreso tra quelli oggetto del furto patito dall'UTC dell'anno 2000, regolarmente denunciato alle competenti autorità, non sono state rilevate altre pratiche edilizie, il tutto come attestato allo scrivente con Certificato rilasciato il 18.07.2023.

Non risulta ordine di demolizione.

PREZZO BASE euro 52.800,00.

LOTTO N. 2: Piena ed intera proprietà di locale box auto ubicato in **Mugnano di Napoli** alla via Ada Negri, 26E, facenti parte del parco “**Nuova Mugnano**”. Il locale box è ubicato al **piano interrato** del **Fabbricato 15/4**, ed è identificato in loco con il numero **interno 15**. Si compone di un unico ambiente di circa 18 mq protetto da una serranda basculante metallica; confina nell'insieme a nord con box n. 16, a sud con vano scala, ad est con corsia di manovra dalla quale si accede e ad ovest con terrapieno, salvo se altri.

È riportato nel **Catasto Fabbricati** del Comune di **Mugnano di Napoli** al **foglio 5, p.lla 68, sub. 321**, cat. C/6, cl. 2, consistenza 17 mq, rendita € 58,82, cui lo stato dei luoghi è conforme.

I cespiti fanno parte di un complesso edilizio edificato in zona P.E.E.P. (regolamentato dalla **Convenzione Edilizia del 05.02.1992 rep. 32473** a rogito del notaio Luigi Mauro) in forza di **Concessione Edilizia del 14.07.1992 (pratica edilizia 30/88) e Concessione Edilizia del 21.12.1993 (pratica edilizia 136/92) in variante alla C.E. n. 30/88.** Inoltre, risulta presentata dal sig. [...OMISSIS...] istanza di sanatoria ex l. 724/94 (pratica 852) della quale però l'ufficio tecnico non è in grado di rilasciare alcun atto in quanto il relativo fascicolo risulta compreso tra quelli oggetto del furto patito dall'UTC dell'anno 2000, regolarmente denunciato alle competenti autorità, non sono state rilevate altre pratiche edilizie, il tutto come attestato allo scrivente con Certificato rilasciato il 18.07.2023.

Non risulta ordine di demolizione.

PREZZO BASE euro 13.000,00.

QUESITO n. 5: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

L'esperto stimatore deve procedere alla ricostruzione di **tutti i passaggi di proprietà** relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, **al primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento.**

A questo riguardo, l'esperto:

- deve sempre acquisire in via integrale **l'atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto esecutato** (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; assegnazione a socio di cooperativa; ecc.), atto od atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;
- può procedere ad acquisire in via integrale altresì **gli atti d'acquisto precedenti** laddove ne sussista l'opportunità (ad esempio: laddove sia dubbio se determinate porzioni del bene siano state oggetto di trasferimento; laddove sia opportuno verificare – specie ai fini della regolarità urbanistica – la consistenza del bene al momento di un determinato passaggio di proprietà; ecc.), procedendo in tal caso all'inserimento degli stessi tra gli allegati alla relazione.

In ogni caso, l'esperto NON DEVE MAI limitarsi alla pedissequa ripetizione degli accertamenti già riportati nella documentazione ipocatastale o nella certificazione sostitutiva depositate ex art. 567 c.p.c. dal creditore procedente.

Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.lla o sub diversi da quelli attuali), l'esperto segnalerà anche **i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti**, incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali.

A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà.

In ogni caso, poi, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.lla di terreno insistano i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.lla interessata).

Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe "i beni sui quali è stato edificato il fabbricato" senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti.

Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso in regime di **comunione legale con il coniuge**, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto.

L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge non debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizione di sequestro conservativo; trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.

Ipotesi particolari:

1) Atto anteriore al ventennio avente natura di *atto mortis causa*.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto mortis causa** (trascrizione di denuncia di successione; trascrizione di verbale di pubblicazione di testamento), l'esperto dovrà eseguire autonoma ispezione presso i registri immobiliari sul nominativo del dante causa, individuando l'atto d'acquisto in favore dello stesso e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

Qualora l'atto individuato abbia parimenti natura di *atto mortis causa* oppure si tratti di atto *inter vivos* ma a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà procedere ulteriormente a ritroso sino ad individuare un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini sopra precisati.

Qualora l'ispezione non sia in grado di condurre all'individuazione di un atto *inter vivos* a carattere traslativo sebbene condotta a ritroso per un considerevole lasso di tempo, l'esperto darà conto di tale circostanza nella relazione.

In tal caso, l'esperto preciserà comunque se quantomeno l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

2) Atto anteriore al ventennio avente natura di *atto inter vivos* a carattere non traslativo.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto inter vivos a carattere non traslativo** (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà parimenti eseguire ispezione presso i registri immobiliari sui nominativi dei danti causa, individuando l'atto d'acquisto in favore degli stessi e risalendo

ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini anzidetti (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

3) Terreni acquisiti con **procedura di espropriazione di pubblica utilità**.

Nel caso di fabbricati edificati su terreni acquisiti con **procedura di espropriazione di pubblica utilità** (ad esempio, nel caso di convenzioni per l'edilizia economica e popolare), l'esperto acquisirà presso la P.A. competente la documentazione relativa all'emissione dei decreti di occupazione d'urgenza e/o di esproprio, precisando – in difetto dell'adozione di formale provvedimento di esproprio – se sia intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli e comunque fornendo ogni informazione utile al riguardo (anche con riguardo ad eventuali contenziosi in atto).

4) Beni già in titolarità di **istituzioni ecclesiastiche**.

Nel caso di beni in origine in titolarità di istituzioni ecclesiastiche (Istituti diocesani per il sostentamento del clero; mense vescovili; ecc.), l'esperto preciserà se l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

5) **Situazioni di comproprietà**.

L'esperto avrà sempre cura di riscontrare la eventuale **situazione di comproprietà** dei beni pignorati, anche con riferimento al dante causa del debitore esecutato, con la specificazione della sua natura (comune legale tra coniugi oppure ordinaria) e della misura delle quote di ciascuno dei partecipanti.

6) Esistenza di **diritto di usufrutto** sui beni pignorati.

Laddove poi l'atto di acquisto del bene in capo all'esecutato contenga una **riserva di usufrutto** in favore del dante causa o di un terzo, l'esperto dovrà avere cura di verificare sempre e se tale riserva sia stata trascritta e se l'usufruttuario sia ancora in vita. A tale scopo acquisirà il **certificato di esistenza in vita ed eventualmente di morte** di quest'ultimo.

Dalle ricerche effettuate presso l'Agenzia delle Entrate (ex Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli 2) è emerso che gli immobili oggetto di procedura esecutiva riportati in Catasto Fabbricati al predetto Comune di **Mugnano di Napoli**, al **F. 5 p.la 68 sub. 312 e 321** sono pervenuti al debitore esecutato [..OMISSIS..] nelle modalità e per i **diritti di seguito indicati**:

LOTTO N. 1

per la quota ½ dei cespiti F. 5 p.la 68 sub. 312

Trascrizione nn. 3200/2543 del 25.01.1996 (vedi copia titolo allegato)

Atto di assegnazione a socio di cooperativa edilizia del 27.12.1995 rep. 67854 a rogito del notaio Maria Luisa D'Anna di Napoli con il quale la soc. coop Nuova Mugnano con sede in Mugnano di Napoli (Na), codice fiscale 04252140639 procedeva all'**assegnazione in piena proprietà** del socio [..OMISSIS..] (esecutato) dei beni immobili in Mugnano di Napoli, riportati in Catasto Fabbricati al Foglio 5 p.la 68 sub. 312 e 321.

Nel quadro "d" sono riportate le seguenti annotazioni:

L'ASSEGNAZIONE VIENE EFFETTUATA NELLO STATO DI FATTO E DI DIRITTO IN CUI ATTUALMENTE GLI IMMOBILI SI TROVANO CON OGNI RELATIVO ACCESSO- RIO,

ACCESSIONE, DIPENDENZA, PERTINENZA, SERVITU' ATTIVE E/O PASSIVE LEGALMENTI ESISTENTI, TALI PER LEGGE, COSI' COME DALLA COOPERATIVA SI POSSIEDE E SI HA DIRITTO DI POSSEDERE PER AVERE ESSA STESSA REALIZZATO IL COMPLESSO EDILIZIO DI CUI SONO PARTI I CESPITI OGGETTO DEL PRESENTE ATTO SULL'AREA DESCRITTA IN PREMESSA AD ESSA PERVENUTA IN VIRTU' DEI TITOLI MENZIONATI IN PREMESSA MEDESIMA CUI LE PARTI FANNO PIENO RIFERIMENTO PER TUTTE LE CLAUSOLE IN ESSE CONTENUTE E/O RICHIAMATE, NON- CHE' PER TUTTI I VINCOLI E LE SERVITU' DA ESSI COMUNQUE EVENTUALMENTE NASCENTI, BEN NOTI ALLE PARTI ASSEGNATARIE E DA ESSE PIENAMENTE ACCETTATI.

GLI IMMOBILI VENGONO ASSEGNATI CON LA PROPORZIONALE QUOTA DI COMPROPRIETA' SULLE PARTI COMUNI DEL FABBRICATO E DELL'INTERO COMPLESSO EDILIZIO E CHE VERRANO INDICATE E SPECIFICATE NEL REDIGENDO REGOLAMENTO DI CONDOMINIO CHE SARA' REDATTO, UNITAMENTE ALLE TABELLE MILLESIMALI DALLA COOPERATIVA ASSEGNANTE ALLA QUALE LE PARTI ASSEGNATARIE CONFERISCONO SIN DA ORA MANDATO IRREVOCABILE PER LA REDAZIONE, DEPOSITO E TRASCRIZIONE SIA DEL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO SIA DELLE TABELLE MILLESIMALI.

SI PRECISA CHE NELLA PRESENTE ASSEGNAZIONE È COMPRESA LA QUOTA DI COMPROPRIETA' IN MISURA PARITARIA PER TUTTI GLI ASSEGNATARI DI OGNI SINGOLO ALLOGGIO DEL FABB.15/4 SUL SEGUENTE BENE:

- LOCALE CANTINOLA POSTO IN PIANO SEMINTERRATO FABB.15/4 RIPIORTATO AL NCEU ALLA PARTITA 4778 FG.5 P.LLA 68 SUB 302 CTG.C/2 CL. R.C. L.134.300

SI PRECISA, ALTRESI', CHE NELLA PRESENTE ASSEGNAZIONE E' COMPRESA LA QUOTA DI COMPROPRIETA' IN MISURA PARITARIA PER TUTTI GLI ASSEGNATARI DI OGNI SINGOLO ALLOGGIO DELL'INTERO COMPLESSO EDILIZIO SUI SEGUENTI BENI:

LOCALE PALESTRA POSTO IN PIANO TERRA FABB.15/5, RIPIORTATO AL NCEU ALLA PARTITA 4778 FG.5 P.LLA 68 SUB 303

SALA CONDOMINIALE-POSTA IN PIANO TERRA FABB. 13/4, RIPIORTATO AL NCEU ALLA PARTITA 4778 FG.5 P.LLA 68 SUB 78;

LOCALE BIBLIOTECA POSTO IN PIANO TERRA FABB.14/4, RIPIORTATO AL NCEU ALLA PARTITA 4778 FG.5 P.LLA 68 SUB 365

SCUOLA MATERNA POSTA IN PIANO TERRA FABB.19/3, RIPIORTATO AL NCEU ALLA PARTITA 4778 FG.5 P.LLA 68 SUB 209

SALA POLIFUNZIONALE POSTA IN PIANO TERRA FABB.19/5, RIPIORTATO AL NCEU ALLA PARTITA 4778 FG.5 P.LLA 68 SUB 210

ALLOGGIO CUSTODE POSTO IN PIANO TERRA FABB.14/1, RIPIORTATO AL NCEU ALLA PARTITA 4778 FG.5 P.LLA 68 SUB 364 –

ALLOGGIO CUSTODE POSTO IN PIANO TERRA FABB.13/3, RIPIORTATO AL NCEU ALLA PARTITA 4778 FG.5 P.LLA 68 SUB 77

LOCALE BOX AUTO POSTO IN PIANO SEMINTERRATO FABB.15/4, RIPIORTATO AL NCEU ALLA PARTITA 4778 FG.5 P.LLA 68 SUB 316 CTG.C/6 CL.3 R.C. L.126.400

LOCALE BOX AUTO POSTO IN PIANO SEMINTERRATO FABB.15/5, RIPIORTATO AL NCEU ALLA PARTITA 4778 FG.5 P.LLA 68 SUB 341 CTG.C/6 CL.3 R.C. L.181.700

LOCALE BOX AUTO POSTO IN PIANO SEMINTERRATO FABB.14/2 RIPIORTATO AL NCEU ALLA PARTITA 4778 FG.5 P.LLA 68 SUB 412 CTG.C/6 CL.3 R.C. L.150.100

LOCALE BOX AUTO POSTO IN PIANO SEMINTERRATO FABB.14/3, RIPIORTATO AL NCEU ALLA PARTITA 4778 FG.5 P.LLA 68 SUB 405 CTG.C/6 CL.3 R.C. L.158.000

LOCALE BOX AUTO POSTO IN PIANO SEMINTERRATO FABB.14/3, RIPIORTATO AL NCEU ALLA PARTITA 4778 FG.5 P.LLA 68 SUB 426 CTG.C/6 CL.3 R.C. L.165.900

LOCALE BOX AUTO POSTO IN PIANO SEMINTERRATO FABB.14/3, RIPIORTATO AL NCEU ALLA PARTITA 4778 FG.5 P.LLA 68 SUB 428 CTG.C/6 CL.3 R.C.L.189.600
 LOCALE BOX AUTO POSTO IN PIANO SEMINTERRATO FABB.14/4, RIPIORTATO AL 4778 FG.5 P.LLA 68 SUB 450 CTG.C/6 CL.3 R.C. L. 150.100
 LOCALE BOX AUTO POSTO IN PIANO SEMINTERRATO FABB.13/1 RIPIORTATO AL 4778 FG.5 P.LLA 68 SUB 30 CTG.C/6 CL.3 R.C. L.142.200
 LOCALE BOX AUTO POSTO IN PIANO SEMINTERRATO FABB.13/2 RIPIORTATO AL 4778 FG.5 P.LLA 68 SUB 55 CTG.C/6 CL.3 R.C. L.142.200
 - LOCALE BOX AUTO POSTO IN PIANO SEMINTERRATO FABB.13/3 RIPIORTATO AL NCEU ALLA PARTITA 4778 FG.5 P.LLA 68 SUB 98 CTG.C/6 CL.3 R.C. L.158.000
 LOCALE BOX AUTO POSTO IN PIANO SEMINTERRATO FABB.13/5, RIPIORTATO AL 4778 FG.5 P.LLA 68 SUB 134 CTG.C/6 CL.3 R.C. L.134.300
 LOCALE BOX AUTO POSTO IN PIANO SEMINTERRATO FABB.19/1, RIPIORTATO AL 4778 FG.5 P.LLA 68 SUB 160 CTG.C/6 CL.3 R.C. L.173.800
 LOCALE BOX AUTO POSTO IN PIANO SEMINTERRATO FABB.19/3, RIPIORTATO AL NCEU ALLA PARTITA 4778 FG.5 P.LLA 68 SUB 229 CTG.C/6 CL.3 R.C. L.134.300
 LOCALE BOX AUTO POSTO IN PIANO SEMINTERRATO FABB.19/4, RIPIORTATO AL NCEU ALLA PARTITA 4778 FG.5 P.LLA 68 SUB 24_4 CTG.C/6 CL.3 R.C. L.126.400
 LOCALE BOX AUTO POSTO IN PIANO SEMINTERRATO FABB.19/4, RIPIORTATO AL NCEU ALLA PARTITA 4778 FG.5 P.LLA 68 SUB 246 CTG.C/6 CL.3 R.C. L.134.300, COME MEGLIO SARA' SPECIFICATO NEL REDIGENDO REGOLAMENTO DI CONDOMINIO A CURA DELLA COOPERATIVA ASSEGNANTE.

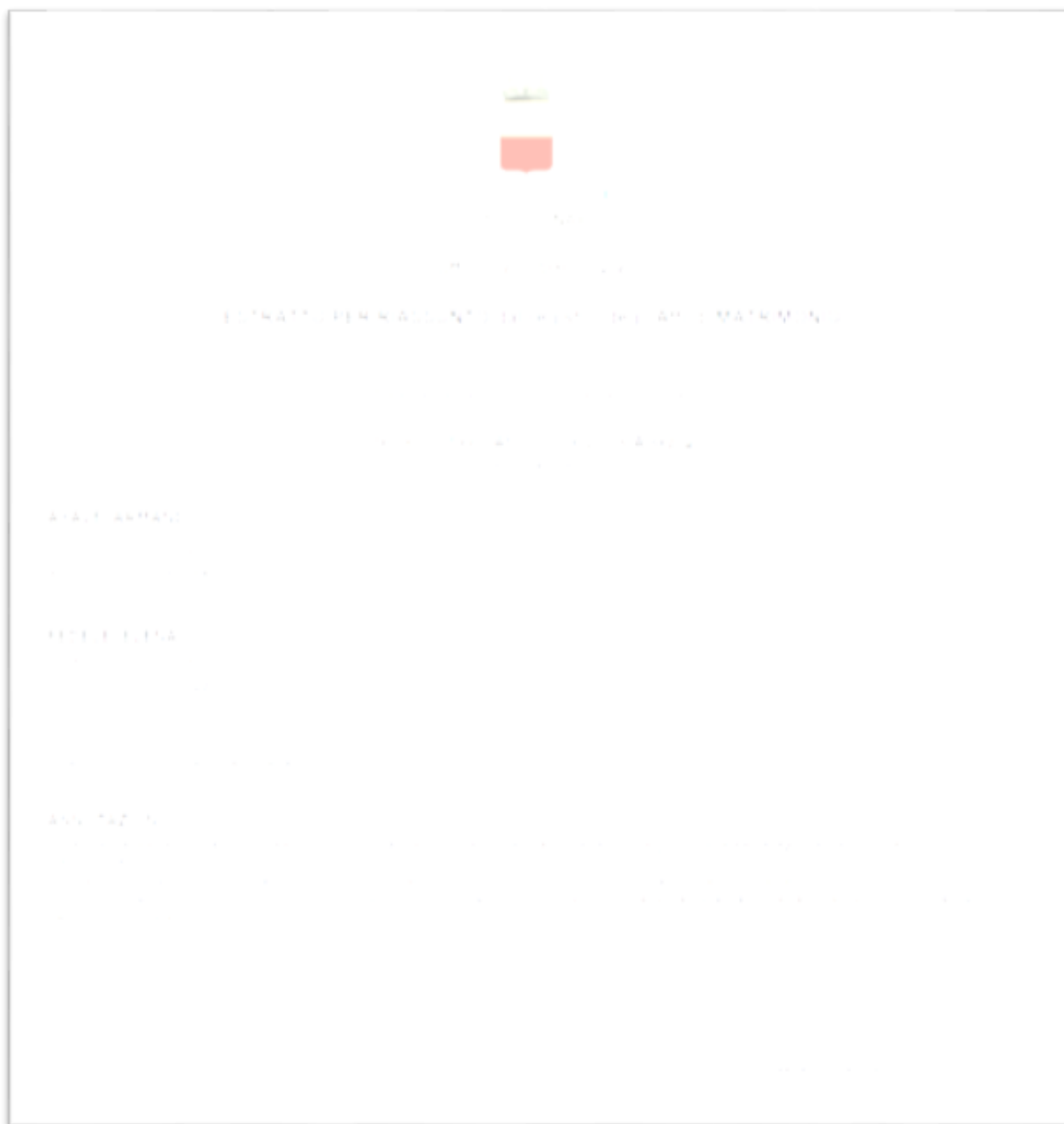
Alla data di acquisto dei cespiti del 27.12.1995 (atto di assegnazione) il sig. **[..OMISSIS..]** risultava di stato civile libero.

Egli ha poi contratto matrimonio in Napoli il 24.10.1998 con la sig.ra **[..OMISSIS..]** **optando il regime della separazione legale dei beni.**

Infatti, sull'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di Napoli in data 10.07.2023, sono indicate le seguenti annotazioni:

Gli sposi, ai sensi dell'art. 162, secondo comma, del codice civile, hanno scelto il regime della separazione nei loro rapporti patrimoniali

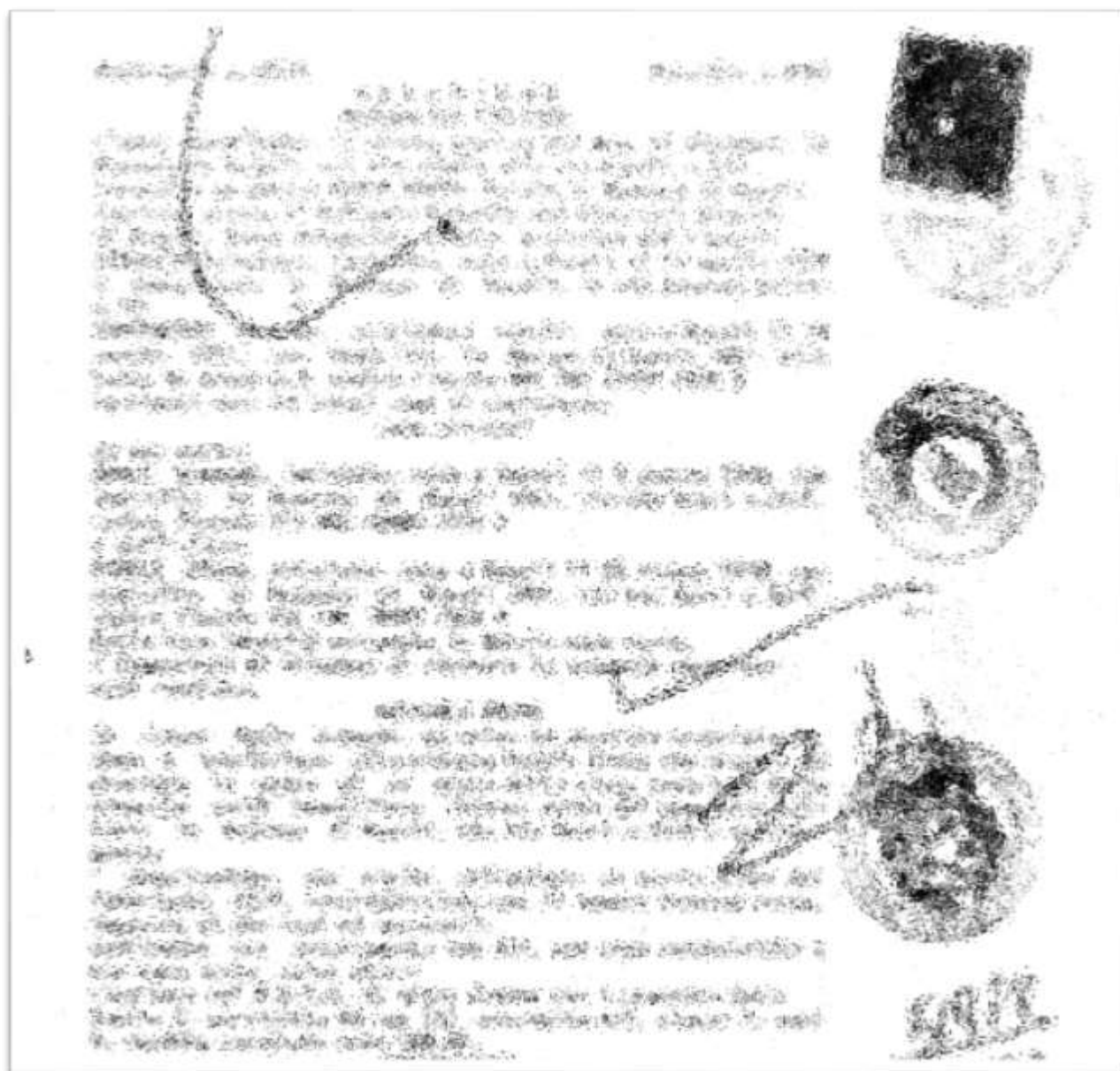
Con atto in data 17/11/2006 rep. 28439 a rogito del Notaio dott. Vittorio Vosa del distretto notarile di Napoli gli sposi **[..OMISSIS..]** e **[..OMISSIS..]** hanno stipulato Costituzione di Fondo Patrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 167 e segg. del c.c. Annotata il 20/03/2007.



Stralcio estratto per riassunto dell'atto di matrimonio con annotazioni

Trascrizione nn. 51978/39302 del 13.12.2002 (vedi copia titolo allegato)

Atto di donazione del 04.12.2002 rep. 10176 a rogito del notaio Krogh Marco di Mugnano di Napoli, con il quale il sig. [..OMISSIS..] (esecutato) donava a [..OMISSIS..] nata a Napoli il 25/06/1970 (coniuge in regime di separazione dei beni) la quota 1/2 dell'appartamento in Mugnano di Napoli, alla via Ada Negri 26/E, in Catasto Fabbricati F. 5 p.lla 68 sub. 312.



Stralcio atto di donazione del 04.12.2002

Il detto titolo (atto di assegnazione del 27.12.1995) rappresenta un *atto inter vivos* ultraventennale a carattere traslativo e non derivativo.

LOTTO N. 2

per la intera quota di proprietà dei cespiti F. 5 p.lla 68 sub. 321

Trascrizione nn. 3200/2543 del 25.01.1996 (vedi copia titolo allegato)

Atto di assegnazione a socio di cooperativa edilizia del 27.12.1995 rep. 67854 a rogito del notaio

Maria Luisa D'Anna di Napoli con il quale la soc. coop. Nuova Mugnano con sede in Mugnano di Napoli (Na), codice fiscale 04252140639 procedeva all'assegnazione in piena proprietà del socio [..OMISSIS..] (esecutato) dei beni immobili in Mugnano di Napoli, riportati in Catasto Fabbricati al Foglio 5 p.lla 68 sub. 312 e 321.

Nel quadro d. sono riportate le seguenti annotazioni:

L'ASSEGNAZIONE VIENE EFFETTUATA NELLO STATO DI FATTO E DI DIRITTO IN CUI ATTUALMENTE GLI IMMOBILI SI TROVANO CON OGNI RELATIVO ACCESSO- RIO, ACCESSIONE, DIPENDENZA, PERTINENZA, SERVITU' ATTIVE E/O PASSIVE LEGALMENTI ESISTENTI, TALI PER LEGGE, COSI' COME DALLA COOPERATIVA SI POSSIEDE E SI HA DIRITTO DI POSSEDERE PER AVERE ESSA STESSA REALIZZATO IL COMPLESSO EDILIZIO DI CUI SONO PARTI I CESPITI OGGETTO DEL PRESENTE ATTO SULL'AREA DESCRITTA IN PREMESSA AD ESSA PERVENUTA IN VIRTU' DEI TITOLI MENZIONATI IN PREMESSA MEDESIMA CUI LE PARTI FANNO PIENO RIFE- RIMENTO PER TUTTE LE CLAUSOLE IN ESSE CONTENUTE E/O RICHIAMATE, NON- CHE' PER TUTTI I VINCOLI E LE SERVITU' DA ESSI COMUNQUE EVENTUALMENTE NASCENTI, BEN NOTI ALLE PARTI ASSEGNATARIE E DA ESSE PIENAMENTE ACCETTATI.

GLI IMMOBILI VENGONO ASSEGNATI CON LA PROPORZIONALE QUOTA DI COMPROPRIETA' SULLE PARTI COMUNI DEL FABBRICATO E DELL'INTERO COMPLESSO EDILIZIO E CHE VERRANO INDICATE E SPECIFICATE NEL REDIGENDO REGOLAMEN- TO DI CONDOMINIO CHE SARA' REDATTO, UNITAMENTE ALLE TABELLE MILLESIMA- LI DALLA COOPERATIVA ASSEGNANTE ALLA QUALE LE PARTI ASSEGNATARIE CONFERISCONO SIN DA ORA MANDATO IRREVOCABILE PER LA REDAZIONE, DEPO- SITO E TRASCRIZIONE SIA DEL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO SIA DELLE TABEL- LE MILLESIMALI.

SI PRECISA CHE NELLA PRESENTE ASSEGNAZIONE E' COMPRESA LA QUOTA DI COMPROPRIETA' IN MISURA PARITARIA PER TUTTI GLI ASSEGNATARI DI OGNI SINGOLO ALLOGGIO DEL FABB.15/4 SUL SEGUENTE BENE:

- LOCALE CANTINOLA POSTO IN PIANO SEMINTERRATO FABB.15/4 RIPORTATO AL NCEU ALLA PARTITA 4778 FG.5 P.LLA 68 SUB 302 CTG.C/2 CL. R.C. L.134.300

SI PRECISA, ALTRESI', CHE NELLA PRESENTE ASSEGNAZIONE E' COMPRESA LA QUOTA DI COMPROPRIETA' IN MISURA PARITARIA PER TUTTI GLI ASSEGNATA- RI DI OGNI SINGOLO ALLOGGIO DELL'INTERO COMPLESSO EDILIZIO SUI SEGUEN- TI BENI:

LOCALE PALESTRA POSTO IN PIANO TERRA FABB.15/5, RIPORTATO AL NCEU ALLA PARTITA 4778 FG.5 P.LLA 68 SUB 303

SALA CONDOMINIALE-PÒSTA IN PIANO TERRA FABB. 13/4, RIPORTATO AL NCEU ALLA PARTITA 4778 FG.5 P.LLA 68 SUB 78;

LOCALE BIBLIOTECA POSTO IN PIANO TERRA FABB.14/4, RIPORTATO AL NCEU ALLA

PARTITA 4778 FG.5 P.LLA 68 SUB 365
 SCUOLA MATERNA POSTA IN PIANO TERRA FABB.19/3, RIPOSTATO AL NCEU ALLA
 PARTITA 4778 FG.5 P.LLA 68 SUB 209
 SALA POLIFUNZIONALE POSTA IN PIANO TERRA FABB.19/5, RIPOSTATO AL NCEU ALLA
 PARTITA 4778 FG.5 P.LLA 68 SUB 210
 ALLOGGIO CUSTODE POSTO IN PIANO TERRA FABB.14/1, RIPOSTATO AL NCEU ALLA
 PARTITA 4778 FG.5 P.LLA 68 SUB 364 –
 ALLOGGIO CUSTODE POSTO IN PIANO TERRA FABB.13/3, RIPOSTATO AL NCEU ALLA
 PARTITA 4778 FG.5 P.LLA 68 SUB 77
 LOCALE BOX AUTO POSTO IN PIANO SEMINTERRATO FABB.15/4, RIPOSTATO AL NCEU
 ALLA PARTITA 4778 FG.5 P.LLA 68 SUB 316 CTG.C/6 CL.3 R.C. L.126.400
 LOCALE BOX AUTO POSTO IN PIANO SEMINTERRATO FABB.15/5, RIPOSTATO AL NCEU
 ALLA PARTITA 4778 FG.5 P.LLA 68 SUB 341 CTG.C/6 CL.3 R.C. L.181.700
 LOCALE BOX AUTO POSTO IN PIANO SEMINTERRATO FABB.14/2 RIPOSTATO AL NCEU
 ALLA PARTITA 4778 FG.5 P.LLA 68 SUB 412 CTG.C/6 CL.3 R.C. L.150.100
 LOCALE BOX AUTO POSTO IN PIANO SEMINTERRATO FABB.14/3, RIPOSTATO AL NCEU
 ALLA PARTITA 4778 FG.5 P.LLA 68 SUB 405 CTG.C/6 CL.3 R.C. L.158.000
 LOCALE BOX AUTO POSTO IN PIANO SEMINTERRATO FABB.14/3, RIPOSTATO AL NCEU
 ALLA PARTITA 4778 FG.5 P.LLA 68 SUB 426 CTG.C/6 CL.3 R.C. L.165.900
 LOCALE BOX AUTO POSTO IN PIANO SEMINTERRATO FABB.14/3, RIPOSTATO AL NCEU
 ALLA PARTITA 4778 FG.5 P.LLA 68 SUB 428 CTG.C/6 CL.3 R.C.L.189.600
 LOCALE BOX AUTO POSTO IN PIANO SEMINTERRATO FABB.14/4, RIPOSTATO AL 4778
 FG.5 P.LLA 68 SUB 450 CTG.C/6 CL.3 R.C. L. 150.100
 LOCALE BOX AUTO POSTO IN PIANO SEMINTERRATO FABB.13/1 RIPOSTATO AL 4778
 FG.5 P.LLA 68 SUB 30 CTG.C/6 CL.3 R.C. L.142.200
 LOCALE BOX AUTO POSTO IN PIANO SEMINTERRATO FABB.13/2 RIPOSTATO AL 4778
 FG.5 P.LLA 68 SUB 55 CTG.C/6 CL.3 R.C. L.142.200
 - LOCALE BOX AUTO POSTO IN PIANO SEMINTERRATO FABB.13/3 RIPOSTATO AL NCEU
 ALLA PARTITA 4778 FG.5 P.LLA 68 SUB 98 CTG.C/6 CL.3 R.C. L.158.000
 LOCALE BOX AUTO POSTO IN PIANO SEMINTERRATO FABB.13/5, RIPOSTATO AL 4778
 FG.5 P.LLA 68 SUB 134 CTG.C/6 CL.3 R.C. L.134.300
 LOCALE BOX AUTO POSTO IN PIANO SEMINTERRATO FABB.19/1, RIPOSTATO AL 4778
 FG.5 P.LLA 68 SUB 160 CTG.C/6 CL.3 R.C. L.173.800
 LOCALE BOX AUTO POSTO IN PIANO SEMINTERRATO FABB.19/3, RIPOSTATO AL NCEU
 ALLA PARTITA 4778 FG.5 P.LLA 68 SUB 229 CTG.C/6 CL.3 R.C. L.134.300
 LOCALE BOX AUTO POSTO IN PIANO SEMINTERRATO FABB.19/4, RIPOSTATO AL NCEU
 ALLA PARTITA 4778 FG.5 P.LLA 68 SUB 24_4 CTG.C/6 CL.3 R.C. L.126.400
 LOCALE BOX AUTO POSTO IN PIANO SEMINTERRATO FABB.19/4, RIPOSTATO AL NCEU
 ALLA PARTITA 4778 FG.5 P.LLA 68 SUB 246 CTG.C/6 CL.3 R.C. L.134.300, COME MEGLIO
 SARA' SPECIFICATO NEL REDIGENDO REGOLAMENTO DI CONDOMINIO A CURA DELLA
 COOPERATIVA ASSEGNANTE.

Alla data di acquisto (assegnazione) dei cespiti del 27.12.1995 il sig. [..OMISSIS..) risultava di stato civile libero.

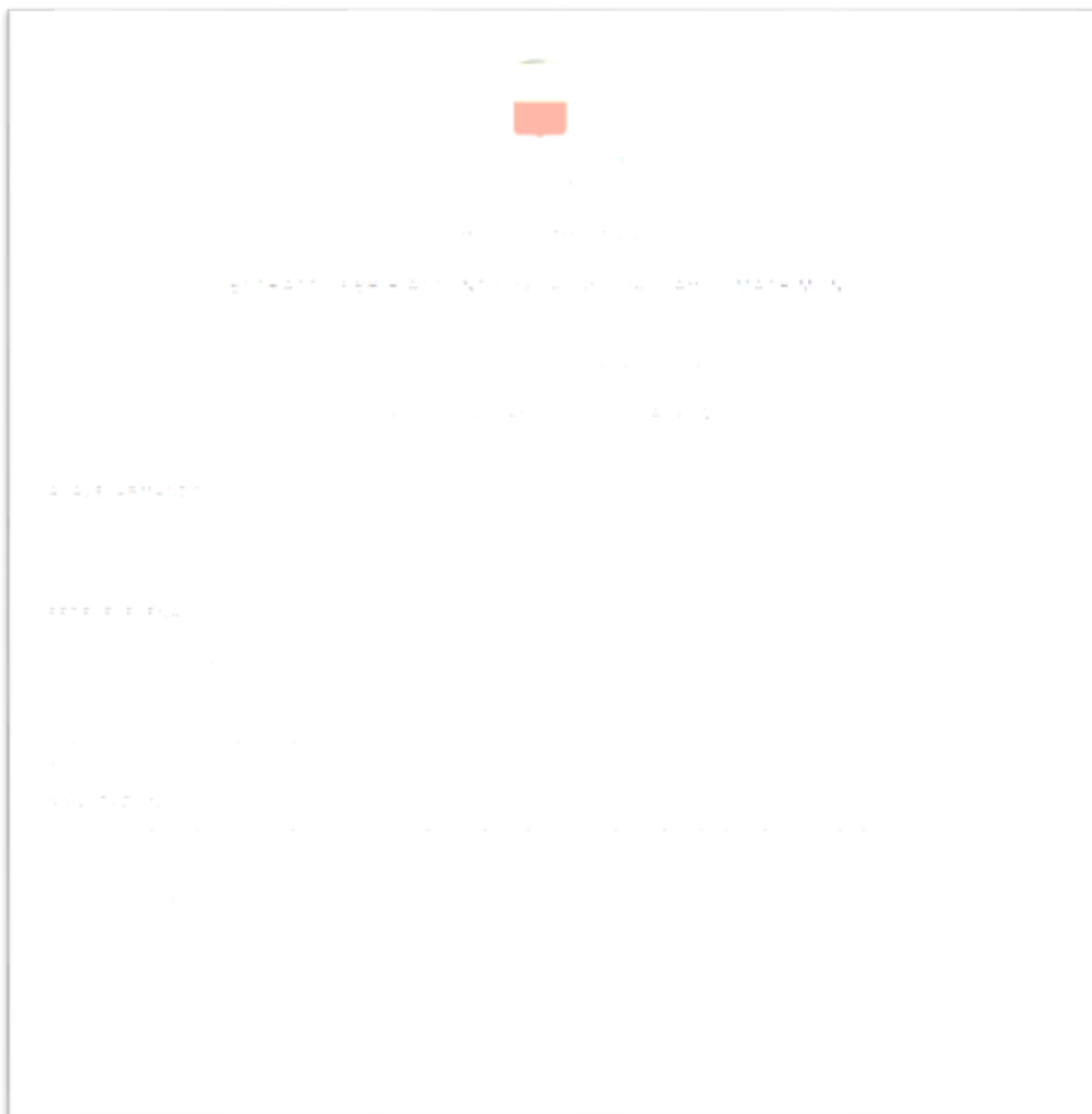
Egli ha poi contratto matrimonio in Napoli il 24.10.1998 con la sig.ra [..OMISSIS..) optando il regime della

separazione legale dei beni.

Infatti, sull'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di Napoli in data 10.07.2023, sono indicate le seguenti annotazioni:

Gli sposi, ai sensi dell'art. 162, secondo comma, del codice civile, hanno scelto il regime della separazione nei loro rapporti patrimoniali

Con atto in data 17/11/2006 rep. 28439 a rogito del Notaio Dott. VOSA VITTORIO del distretto notarile di Napoli gli sposi [..OMISSIS..) e [..OMISSIS..) hanno stipulato Costituzione di Fondo Patrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 167 e segg. del c.c. Annotata il 20/03/2007.



Stralcio estratto per riassunto dell'atto di matrimonio con annotazioni

Detto titolo rappresenta un *atto inter vivos* ultraventennale a carattere traslativo e non derivativo.

QUESITO n. 6: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

L'esperto deve procedere alla verifica della **regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico**, indicando:

- **l'epoca di realizzazione dell'immobile;**
- **gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo** (licenza edilizia n. _____ ; concessione edilizia n. _____ ; eventuali varianti; permesso di costruire n. _____ ; DIA n. _____ ; ecc.);
- **la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo.**

Al riguardo, l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico comunale di copia del provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati.

Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima.

Si sottolinea al riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto NON DEVE MAI limitarsi a ripetere pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici comunali, dovendo procedere autonomamente agli opportuni accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo).

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'**assenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato.

A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione: i) schede planimetriche catastali; ii) aerofotogrammetrie acquisibili presso gli uffici competenti e società private; iii) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); iv) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città).

In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente al 1.9.1967.

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data antecedente al 1.9.1967**, il cespite sarà considerato regolare (salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad un autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e – in difetto – all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo).

Laddove l'esperto concluda – sulla base dell'accertamento sopra compiuto – per l'edificazione del bene **in data successiva al 1.9.1967**, in difetto di provvedimenti autorizzativi il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo.

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi l'**esistenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione.

Nell'ipotesi di **difficoltà e/o modifiche** del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare analiticamente le **difficoltà** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto**.

Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto:

- deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria di progetto;
- nel caso di riscontrate difficoltà:

- deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difficoltà**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
- deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difficoltà riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di seguito precisato.

In caso di **opere abusive** l'esperto procederà come segue:

anzitutto, verificherà la possibilità di **sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001** e gli eventuali costi della stessa;

in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di **istanze di condono (sanatoria c.d. speciale)**, precisando:

- il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata (segnatamente, indicando se si tratti di istanza ai sensi degli artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985; oppure ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994; oppure ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003);
- lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.);
- i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi;
- la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali difficoltà);

in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificherà inoltre – ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare – se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'**art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001** (già art. 17, comma 5, della legge n. 47

del 1985).

A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve:

- determinare la data di edificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate;
- chiarire se – in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive – l'immobile avrebbe potuto beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate:
 - i. **artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985** (in linea di principio, immobili ed opere abusivi ultimati entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate);
 - ii. **art. 39 della legge n. 724 del 1994** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate);
 - iii. **art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.3.2003 ed alle condizioni ivi indicate);
- verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il pignoramento o intervento nella procedura espropriativa.

Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che sia stato fatto valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura;

- concludere infine – attraverso il combinato disposto delle verifiche sopra indicate – se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda di sanatoria.

In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare – previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti – i **relativi costi**.

Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso **ordine di demolizione dell'immobile**, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso.

Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della **dichiarazione di agibilità** ed acquisire **certificato aggiornato di destinazione urbanistica**.

Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo ragionevole dalla richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l'esperto stimatore depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 213 c.p.c.

Dalle ricerche espletate presso l'**Ufficio Tecnico del Comune di Mugnano di Napoli** è emerso che i cespiti fanno parte di un più **ampio complesso edilizio** edificato in **zona P.E.E.P. - 167** (regolamentato dalla **Convenzione Edilizia del 05.02.1992 rep. 32473** a rogito del notaio Luigi Mauro stipulata tra la soc. cooperativa Nuova Mugnano ed il Comune di Mugnano di Napoli ed inerente l'assegnazione in proprietà dell'area ricadente all'interno della zona P.E.E.P.) in forza di **Concessione Edilizia del 14.07.1992 (pratica edilizia 30/88)** e **Concessione Edilizia del 21.12.1993 (pratica edilizia 136/92) in variante alla C.E. n. 30/88**, entrambe rilasciate alla soc. cooperativa "Nuova Mugnano" ed avente ad oggetto la costruzione di alloggi per civili abitazioni.

Inoltre, risulta presentata dal sig. [..OMISSIS..] istanza di sanatoria ex l. 724/94 (pratica 852) della quale però **l'ufficio tecnico non è in grado di rilasciare alcun atto** in quanto il relativo fascicolo **risulta compreso tra quelli oggetto del furto patito dall'UTC dell'anno 2000**, regolarmente denunciato alle competenti autorità, non sono state rilevate altre pratiche edilizie, il tutto come attestato allo scrivente con **Certificato rilasciato il 18.07.2023 e che si allega.**

Non è stata rinvenuta alcuna certificazione di agibilità.

Sulla stessa certificazione è inoltre riportato che per il fabbricato in questione:

- *che non rientra nell'area a rischio idrogeologico dell'autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale;*
- *che non esistono vincoli paesaggistico e archeologico;*
- *che non insiste sul demanio dello Stato;*
- *che il suolo interessato ricade in area C3 del P.E.E.P. di via Crispi, assegnato in diritto di proprietà alla Cooperativa "Nuova Mugnano" con deliberazione di C.C. n°52 del 05/08/1986, confermata con deliberazione di C.C. n° 76 del 16/12/1991, giusta convenzione stipulata tra questo Ente e la stessa Cooperativa in Napoli dal Notaio Luigi Mauro in data 05/02/1992, avente repertorio n. 32473 - raccolta n. 10066;*
- *che lo scrivente ufficio non è a conoscenza se il suolo su cui insiste il fabbricato interessato sia gravato da censo, livello o uso civico;*
- *che per i nominativi indicati dal CTU nella sua richiesta con riguardo al fabbricato interessato, nel database relativo alle ordinanze di natura edilizia con decorrenza dall'anno 1998 in possesso dello scrivente settore, non sono stati rilevati provvedimenti sanzionatori.*



Stralcio certificazione rilasciata dal Responsabile del V Settore

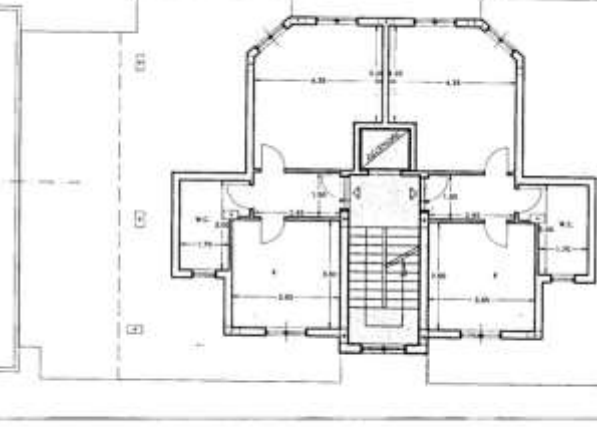
Da quanto sopra riportato, si deduce che lo scrivente **non può verificare la conformità urbanistica**

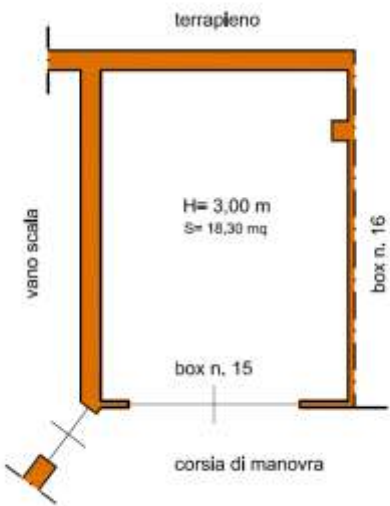
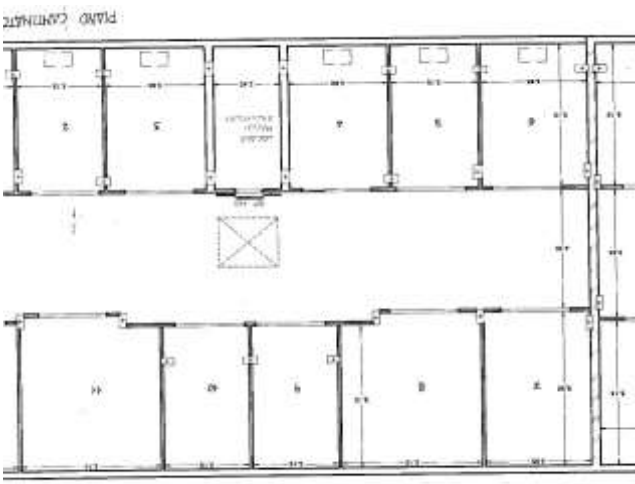
dei cespiti per le ragioni innanzi esposte, anche perché gli eventuali grafici allegati alla istanza di condono edilizio potrebbero differire dallo stato dei luoghi rilevato.

A solo scopo informativo (in quanto non si è potuta visionare la pratica di condono edilizio sopra detta) si evidenzia che rispetto ai grafici allegati alla CE n. 136/92, si rilevano le seguenti difformità:

- il piano interrato (di allocazione dei beni di cui al lotto n. 2) è planimetricamente difforme nella conformazione delle divisioni interne, delle rampe e delle corsie di manovre;
- il piano sottotetto (autorizzato come piano mansarda ed avente ad oggetto i beni di cui al lotto n. 1) è difforme per notevoli ampliamenti di volumetrie e superfici residenziali – circa 55 mc (oltre i balconi verandati).

Pertanto in questa sede si applicherà una decurtazione sul valore di stima proprio per la incertezza sulla regolarità urbanistica.

RILIEVO DEI LUOGHI	CONFRONTO GRAFICI DI CONCESSIONE 136/92
PIANTA PIANO QUARTO Fabbricato 15/4 	 PIANO SOTTOTETTO ABITABILE H. MEDIA 2,70

RILIEVO DEI LUOGHI	CONFRONTO GRAFICI DI CONCESSIONE 136/92
PIANTA INTERRATO 	

Confronto stato dei luoghi con grafici di CC n. 136/92

Per completezza di informazione, si rappresenta che all'Atto di assegnazione del 21.12.1995 risulta allegata la copia di una istanza di sanatoria ex l. 724/94 presentata dal sig. [...OMISSIS...] ed acquisita al prot. 3875 del 01.03.1995, ove si dichiara di aver realizzato ampliamenti al terrazzo coperto, per una volumetria complessiva di 38 mq, interessanti una superficie di 15 mq. Sebbene menzionate, non risultano allegate planimetrie dell'abuso, ma solo bollettini postali di £ 800.000, £ 159.375 e £ 100.000 per anticipazione oblazione ed oneri concessori.

Dette superfici e volumetrie appaiono comunque inferiori a quelle esistenti

Resta inteso che lo scrivente ha espresso **un mero parere tecnico** basato sulla scorta della documentazione esaminata e rinvenuta presso l'Ufficio Tecnico, al cui Dirigente spetta ovviamente qualsiasi valutazione su ogni ulteriore elemento utile per rilascio di autorizzazione in sanatoria per le difformità riscontrate ed al quale è demandato ovviamente ogni parere circa il diniego o il rilascio di Provvedimenti Amministrativi.

QUESITO N. 7: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

L'esperto stimatore deve precisare se l'immobile pignorato sia occupato dal **debitore esecutato** o da **soggetti terzi**.

Nel caso di immobile occupato da **soggetti terzi**, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure – in difetto – indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo.

In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto deve sempre acquisire copia dello stesso ed allegarlo alla relazione.

Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura** (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente al pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al giudice dell'esecuzione ed all'eventuale aggiudicatario di procedere alle determinazioni di cui all'art. 2923, terzo comma, cod. civ.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo o con titolo non opponibile alla procedura** (ad esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.), l'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate:

in primo luogo, quantificherà il canone di locazione di mercato di un immobile appartenente al segmento di mercato dell'immobile pignorato;

in secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale indennità di occupazione da richiedersi al terzo occupante (tenendo conto di tutti i fattori che possano ragionevolmente suggerire la richiesta di una indennità in misura ridotta rispetto al canone di locazione di mercato, quali a titolo di esempio: la durata ridotta e precaria dell'occupazione; l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura; l'esigenza di assicurare la conservazione del bene; ecc.).

I beni oggetto di pignoramento, in sede di accesso, risultavano occupati a **titolo di residenza** dalla moglie dell'esecutato (comproprietaria dei beni di cui al lotto n. 1) in uno al figlio.

QUESITO n. 8: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

L'esperto deve procedere alla specificazione dei **vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene**.

In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

a) verificare – in presenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa – la pendenza di **altre procedure esecutive** relative ai medesimi beni pignorati, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;

b) verificare – in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati – la pendenza di **procedimenti giudiziali civili** relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione;

c) acquisire copia di eventuale **provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge** della casa coniugale;

d) acquisire copia di provvedimenti impositivi di **vincoli storico-artistici**;

e) verificare – per gli immobili per i quali sia esistente un condominio – l'esistenza di **regolamento condominiale** e la eventuale trascrizione dello stesso;

f) acquisire copia degli **atti impositivi di servitù** sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari.

In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino essere stati eseguiti provvedimenti di **sequestro penale** (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà – con l'ausilio del custode giudiziario – la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle

operazioni di stima.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

In particolare, l'esperto indicherà:

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

Tra questi si segnalano in linea di principio:

- 1) Domande giudiziali;
- 2) Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
- 3) Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- 4) Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni *propter rem*, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;
- 5) Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

Tra questi si segnalano:

- 1) Iscrizioni ipotecarie;
- 2) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);
- 3) Difformità urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);
- 4) Difformità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

Dalle visure effettuate presso la ex Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2, ed alla data del 16.08.2023, è emerso che gli immobili oggetto della presente Relazione di stima, sono gravati dai seguenti vincoli o oneri giuridici:

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente:

- obblighi, divieti e limitazioni di cui al regolamento di condominio ed annesse tabelle millesimali;
- eventuali oneri condominiali insoluti (come per legge);
- eventuali difformità urbanistiche e catastali, compreso eventuali atti d'obbligo edilizio;
- limiti, obblighi e divieti di cui alla **Convenzione Edilizia** stipulata tra il Comune di Mugnano e la stessa Cooperativa in Napoli dal Notaio Luigi Mauro in data 05/02/1992, avente repertorio n. 32473 - raccolta n. 10066

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura

1. Trascrizione contro nn. 44847/33314 del 08.09.2021

Verbale di Pignoramento Immobili del 14.07.2021 a favore di Siena NPL 2018 srl (creditore procedente) e contro [..OMISSIS..) – esecutato - gravante **sulla quota ½ di proprietà** degli immobili in

Mugnano di Napoli, F. 5 plla 68 sub. 312 e sulla **piena proprietà** degli immobili in Mugnano di Napoli, F. 5 plla 68 sub. 321.

- 2. Iscrizione contro nn. 12875/1602 del 15.04.2015 – ipoteca giudiziale** a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di € 284.000,00 a garanzia del capitale di € 268.535,95 gravante tra l'altro, sulla quota ½ di proprietà degli immobili in Mugnano di Napoli, F. 5 plla 68 sub. 312 e sulla **piena proprietà** degli immobili in Mugnano di Napoli, F. 5 plla 68 sub. 321

Si precisa altresì che risulta **trascrizione nn. 86874/41976 del 23.11.2006** avente ad oggetto **Costituzione di Fondo patrimoniale** in **forza di atto del 17.11.2006** a rogito del notaio Vittorio Vosa di Napoli, gravante sugli immobili in Mugnano di Napoli, F. 5 plla 68 sub. 312 e 321.

QUESITO n. 9: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale (in particolare per quelli ubicati nei comuni di Castel Volturno, Cellole, Sessa Aurunca, Mondragone), precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso.

Dalle informazioni assunte presso l'ufficio tecnico del Comune di Mugnano di Napoli e dalle ricerche effettuate presso la ex Conservatoria dei RR.II. è emerso che i beni pignorati **non ricadono su aree o suoli demaniali e non vi è provvedimento di declassamento in corso**, il tutto come si evince dalla Certificazione del 18.07.2023 rilasciata allo scrivente e che si allega.

QUESITO n. 10: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati.

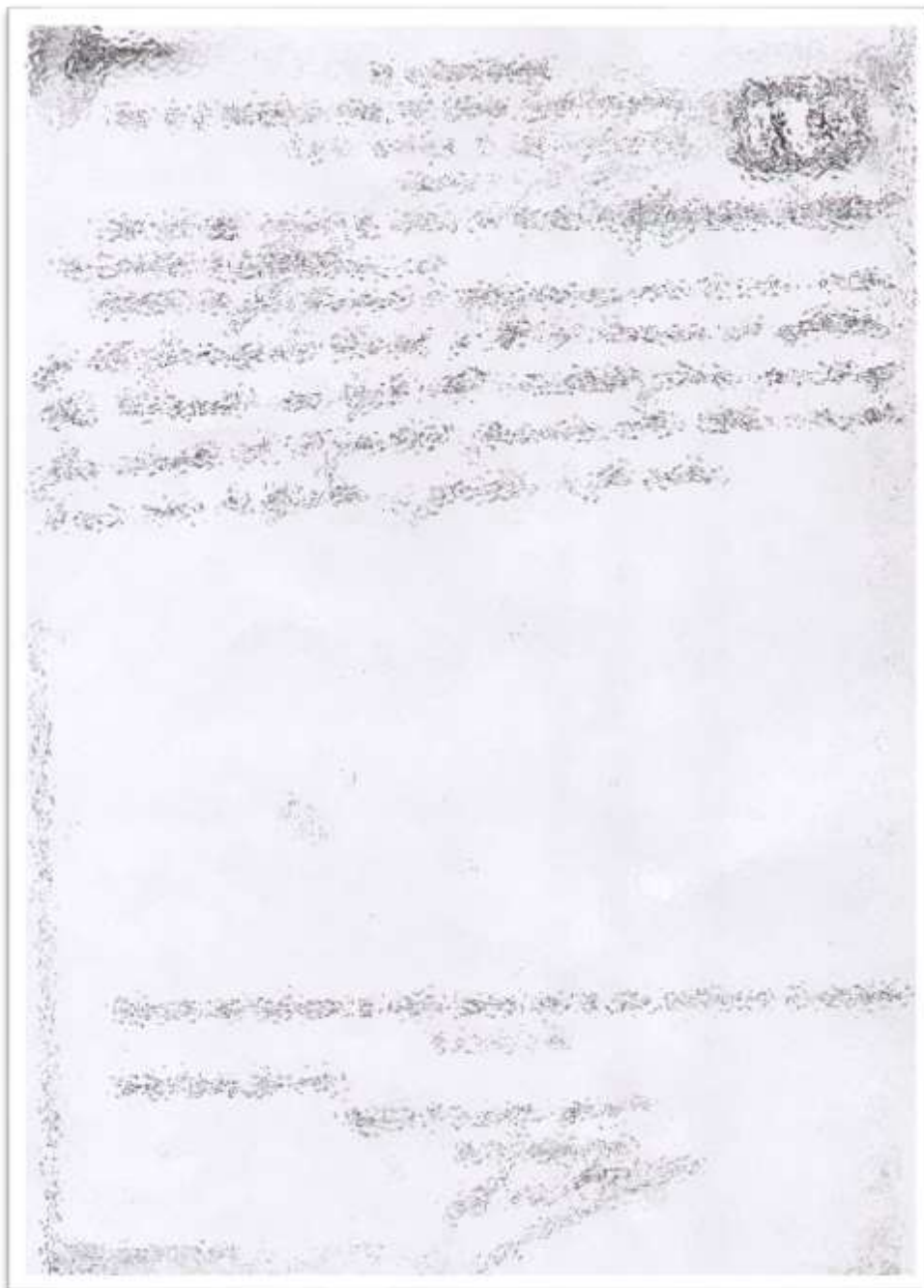
In particolare, l'esperto verificherà laddove possibile – per il tramite di opportune indagini catastali – il titolo costitutivo e la natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato).

All'uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto privato** (es. persone fisiche; istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l'esperto verificherà – acquisendo la relativa documentazione – se sussistano i presupposti per ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es., laddove l'originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena proprietà del fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall'atto di acquisto).

Laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto pubblico**, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato (nel qual caso verificherà se sussistano i presupposti per considerare il diritto estinto ai sensi degli artt. 1 della legge n. 16 del 1974 o 60 della legge n. 222 del 1985) oppure a favore di ente locale in forza di provvedimento di quotizzazione ed assegnazione, eventualmente ai sensi della legge n. 1766 del 1927 (acquisendo la relativa documentazione sia presso l'ente locale che presso l'Ufficio Usi Civici del settore B.C.A. della Regione Campania).

In tale ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sospenderà le operazioni di stima e depositerà nota al G.E. corredata della relativa documentazione.

Dalle verifiche effettuate presso la Regione Campania, settore Bilancio e Credito Agrario, è emerso nel Comune di Mugnano di Napoli **non vi sono aree gravate da uso civico**, come si evince dal decreto del Commissario per la liquidazione degli usi civici di Napoli del 05.03.1928 e che si allega.



stralcio Decreto del Commissario per la liquidazione degli usi civici di Napoli del 05.03.1928

QUESITO n. 11: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali

procedimenti in corso.

L'esperto deve fornire ogni **informazione concernente:**

- 1) l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);
- 2) eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;
- 3) eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
- 4) eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.

Le unità immobiliari fanno parte di un complesso edilizio ove risulta costituito un condominio denominato **"Condominio via Ada Negri 26 D 26 E e 26F"**, avente **codice fiscale 95174710632** di cui l'attuale amministratore p.t. è l'avv. [..OMISSIS..), che con nota di P.E.C. del 07.08.2023 ha comunicato quanto segue:

Gent.mo Architetto,

in riscontro alla Sua comunicazione le inoltro alcune delle notizie richieste, tuttavia Le chiedo di conoscere se vi è un termine per la consegna in quanto essendo in periodo feriale non sono in possesso di alcuni documenti, in quanto sono in ferie.

Ad ogni modo le comunico quanto segue:

- 1) Il condominio è CONDOMINIO VIA ADA NEGRI 26/DEF COD. FISC. 95174710632 SEDE IN MUGNANO DI NAPOLI ALLA VIA A. NEGRI 26/DEF;
- 2) Le quote ordinarie annue di spettanza del sig. [..OMISSIS..) sono pari ad € 854,40 come da ultimo preventivo approvato; Inoltre, vi è altresì il consumo idrico che per l'anno 2019 è stato pari ad € 294,10.
- 3) Per quanto concerne le rate scadute, ad oggi il sig. Ayale deve versare **€ 418,00** a titolo di spese straordinarie per il pagamento di danni e spese legali sentenza rg n. 2577/2017 (giudizio concluso), ed **€ 387,55** a saldo delle spese ordinarie e straordinarie per l'anno 2022. Sono altresì da versare le quote condominiali a partire dal mese di aprile 2023 ad agosto 2023 scadute pari a complessivi **€ 356,00**. Restano esclusi dal presente conteggio le quote a consuntivo non ancora approvate. Infine non vi sono posti auto assegnati.

Per quanto concerne le tabelle millesimali al momento non sono nella mia disponibilità e mi riservo di inviarle nel termine che Lei vorrà fornirmi.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ed invio distinti saluti.

La stessa non ha poi inviato tabelle millesimali.

Pertanto dalla **situazione debitoria** alla data sopra detta, resterebbe un importo di **€ 1.161,55**

Si segnala altresì che l'immobile fa altresì parte di un **"Supercondominio"** è il sig. [..OMISSIS..), che nonostante le reiterate richieste effettuate dallo scrivente a mezzo PEC in data 08.08.2023, 03.10.2023

e 24.10.2023, non ha mai riscontrato alcuna nota inviata.

Quindi, solo ai fini della stima, della situazione debitoria evidenziata, non avendo contezza dei millesimi di ciascuna unità pignorata, si ripartirà la situazione debitoria (di € 1.161,55) per € 929,55 a carico dei beni di cui al lotto n. 1 ed € 232,00 a carico dei beni di cui al lotto n. 2.

QUESITO n. 12: procedere alla valutazione dei beni.

L'esperto deve indicare il **valore di mercato** dell'immobile nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli standard di valutazione internazionali (in particolare: **International Valuation Standard IVS**; **European Valuation Standard EVS**) e di cui al **Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa**.

In particolare ed in linea di principio, l'esperto deve utilizzare i metodi del confronto di mercato (**Market Approach**), di capitalizzazione del reddito (**Income Approach**) e del costo (**Cost Approach**), secondo le modalità precisate negli standard sopra citati e giustificando adeguatamente il ricorso all'uno od all'altro metodo in riferimento alle condizioni del caso di specie.

A questo riguardo, l'esperto deve OBBLIGATORIAMENTE procedere alla esplicita specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati, depositando in allegato alla perizia copia dei documenti utilizzati (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.).

Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi professionali; mediatori; ecc.), l'esperto deve:

- indicare il nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare _____ con sede in _____);
- precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimo e massimo comunicati da ciascuno di essi);
- precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal caso, l'esperto procederà a reperire i documenti di riferimento (segnatamente, i decreti di trasferimento rilevanti ai fini della stima), che saranno allegati alla relazione di stima.

IN NESSUN CASO L'ESPERTO PUO' LIMITARSI A FARE RICORSO A MERE FORMULE DI STILE QUALI "IN BASE ALLE PERSONALE ESPERIENZA, ALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, ECC."

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore al mq e del valore totale, esponendo analiticamente gli **adeguamenti e le correzioni della stima**.

A questo riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute.

L'esperto NON DEVE MAI detrarre dal valore di mercato il costo delle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di sequestri conservativi).

Nella determinazione del valore di mercato di immobili che – alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n. 6 – siano **totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili**, l'esperto procederà come segue:

nell'ipotesi in cui risulti essere stato emesso **ordine di demolizione** del bene, l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive;

nell'ipotesi in cui non risulti essere stato emesso **ordine di demolizione** del bene, l'esperto determinerà il valore d'uso del bene.

Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione un **prezzo base d'asta** del cespite che tenga conto delle differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (misura in ogni caso compresa tra il 10% ed il 20% del valore di mercato) al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato.

In particolare, si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:

- nella eventuale **mancata immediata disponibilità** dell'immobile alla data di aggiudicazione;
- nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;
- nella mancata operatività della **garanzia per vizi e mancanza di qualità** in relazione alla vendita forzata;
- nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;
- nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.

Per la valutazione complessiva dei beni, si è ricercato il più probabile valore di mercato in considerazione dello stato di fatto, dell'ubicazione e di tutti i parametri di comparazione con beni analoghi. Al proposito, è noto dalla teoria estimativa, che un bene può assumere più aspetti economici a seconda dell'angolazione dalla quale il bene stesso viene visto, ovvero a seconda dello scopo di stima. Dalla formulazione del quesito e dall'esame degli atti allegati al fascicolo, emerge che lo scopo della stima è quello di determinare il prezzo minimo al quale l'immobile potrebbe essere venduto; quindi trattandosi di una unità immobiliare per civile abitazione e di un locale box, si ritiene opportuno applicare il procedimento di stima **per comparazione** o detto anche **metodo MCA** basato sulle varie offerte e dati reperite sul mercato per poi applicare delle correzioni attraverso coefficienti che identificano le caratteristiche dell'immobile in questione e che lo valorizzano e/o deprezzano rispetto i parametri di riferimento generali.

BENI DI CUI AL LOTTO N. 1

CALCOLO DEL PIU' PROBABILE VALORE DI MERCATO CON IL METODO MCA

Acquisizione dati – immobili ad uso residenziale

<i>fonte</i>	<i>Valore €</i>	<i>Superficie mq</i>	<i>Valore unitario €/mq</i>
[..OMISSIS..)	-	-	€ 1.950,00

[..OMISSIS..)	-	-	€ 1.604,00
[..OMISSIS..)	€ 230.000,00	154,00	€ 1.493,00
[..OMISSIS..)	€ 170.000,00	82,00	€ 2.073,00
media aritmetica			1.780,00

Analizzando le offerte sul mercato immobiliare relative a fabbricati simili e tenendo conto di parametri di comparazione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene (superficie, età, piano, zona panoramicità, servizi, etc.) si perviene al seguente valore unitario (per metro quadro di superficie commerciale) di **€/mq 1.780,00** come sopra evidenziato (approssimato in c.t.).

A tale valore unitario, vanno applicati dei coefficienti correttivi, in virtù delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile con l'attribuzione dei punti di merito.

Detti coefficienti correttivi, vengono riassunti nella sottostante tabella.

STIMA PUNTI DI MERITO

UBICAZIONE	
Zona di riferimento	1,00
Zona Centrale	1,40
Zona Semiperiferica (tra periferia e centro)	1,20
Zona Periferica	1,00
Zona Degradata	0,90
AMBIENTALI	
Ottime	1,00
Medie	0,95
Scadenti	0,90
TECNICO-FUNZIONALI	
Ottime	1,20
Buone	1,00
Mediocre	0,90
Scadenti	0,80
TIPOLOGICHE	
Villa unifamiliare, Fabbricato Signorile, Uffici	2,00
Villino	1,40
Fabbricato di tipo civile	1,25
Fabbricato di tipo economico	1,05

Fabbricato di tipo popolare	0,80
Fabbricato tipo Rurale	0,70
Tipologia di riferimento	1,00
MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE	
Buono	1,05
Normale	1,00
Mediocre	0,90
degradato	0,80
ETA' DI COSTRUZIONE	
ristrutturazione totale	1,10
minore di 6 anni	1,00
da 6 a 20 anni	0,90
da 21 a 35 anni	0,85
da 36 a 50 anni	0,80
oltre 50 anni	0,75
TIPOLOGIA STRUTTURALE	
Muratura	1,00
Calcestruzzo Armato	1,10
SERVIZI NON ORDINARI	
Presenti	1,20
Assenti	1,00
POSIZIONE	
Piano terra	0,80
Piano terra e rialzato	0,95
Piano primo senza ascensore	1,00
Piano primo senza ascensore	0,90
Piano terzo senza ascensore	0,85
Piano quarto e superiori senza ascensore	0,75
Piano primo con ascensore	1,00
Piano primo con ascensore	0,98
Piano terzo con ascensore	0,96
Piano quarto e superiori con ascensore	0,94
Ultimo piano con ascensore	1,15
Piano attico con ascensore	1,20
Disposto su due o più livelli senza ascensore	0,95
Disposto su due più livelli con ascensore	1,00
Piano di riferimento	1,00
STATO DI OCCUPAZIONE	
in possesso al debitore/occupato senza titolo/libero	1,00
locato con regolare canone di locazione opponibile	0,95
locato con regolare canone di locazione non opponibile	1,00

Per l'immobile in parola, lo scrivente esperto ha valutato ogni rispettivo coefficiente sulla scorta della scala di valutazione sopra riportata, applicando i parametri di seguito indicati.

Caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile		
Caratteristiche	Valutazione	Coeff.
UBICAZIONE	Zona di riferimento	1,00
AMBIENTALI	Medie	0,95
TECNICO-FUNZIONALI	Mediocre	0,90
TIPOLOGICHE	Tipologia di riferimento	1,00
MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE	Normale	1,00
ETA' DI COSTRUZIONE	da 21 a 35 anni	0,85
TIPOLOGIA STRUTTURALE	Calcestruzzo Armato	1,10
SERVIZI NON ORDINARI	Assenti	1,00
POSIZIONE	Piano attico con ascensore	1,20
STATO DI OCCUPAZIONE	in possesso al debitore	1,00
VALORE CORRETTIVO DEFINITIVO		0,9593

Quindi

$$V_{m/mq} = € 1.780,00 \times 0,9593 = €/mq 1.707,57 \text{ approssimabile ad } € 1.710,00$$

Il **Valore di mercato** del bene risulta in definitiva pari a:

$$V_m = €/mq 1.710,00 \times mq 92,38 \text{ (superficie commerciale)} = \underline{\underline{€ 157.969,80}}$$

A questo punto vanno detratti i costi necessari presunti per la redazione dell'attestazione di prestazione energetica, i costi per gli oneri condominiali insoluti, la decurtazione per l'incertezza sulla regolarità urbanistica, i costi presunti per la regolarizzazione catastale e per la verifica degli impianti.

Costi presunti per redazione APE	€ 400,00
Costi presunti per regolarizzazioni catastali	€ 800,00
Decurtazione per incertezza sulla regolarità urbanistica (10%)	€ 15.796,98
Costi presunti per verifica/adeguamenti impianti	€ 2.000,00
Oneri condominiali insoluti	€ 929,55

$$V_m = € 157.969,80 - (€ 400,00 - € 800,00 - € 15.796,98 - € 2.000,00 - € 929,55) = \underline{\underline{€ 138.043,27}}$$

Va inoltre considerata che il cespite è stato pignorato per la quota indivisa pari ad $\frac{1}{2}$ e che detti cespiti hanno una maggiore difficoltà di vendita proprio per detta ragione, per cui sarà applicata una decurtazione del 5%.

Per cui

$$V_{m \text{ (quota } \frac{1}{2})} = € 138.043,27 \times 0,50 \times 0,95 = € 62.119,47$$

Sarà inoltre **applicata una ulteriore decurtazione pari al 15%** per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale, per assenza di garanzia e/o vizi non evidenziati neppure in perizia, nonché per differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile, il tutto come richiesto dal G.E.

$$\text{Valore a base d'asta} = € 62.119,47 \times 0,85 = \underline{\underline{€ 52.801,55}}$$

Pertanto, si può concludere affermando che il prezzo base per la vendita dei beni costituenti il lotto n. 1 sopra descritto, può essere fissato in **€ 52.800,00** approssimato per difetto in cifra tonda.

BENI DI CUI AL LOTTO N. 2

I beni di cui al lotto n. 2 sono rappresentati dal locale box auto, la cui indagine di mercato può essere senz'altro riferita a quella espletata per i beni di cui al lotto n. 1.

Per cui, in considerazione che un locale box auto ha una incidenza del 50% del valore di riferimento ad una unità abitativa, si ha:

$$V_m = €/mq \ 1.780,00 \times 19,80 \text{ mq} \times 0,50 = € 17.622,00$$

A questo punto vanno detratti i costi presunti per la regolarizzazione degli oneri condominiali insoluti, la decurtazione per l'incertezza sulla regolarità urbanistica

Decurtazione per incertezza sulla regolarità urbanistica (10%)	€ 1.762,00
--	------------

Oneri condominiali insoluti	€ 232,00
-----------------------------	----------

$$V_m = € 17.622,00 - 1.762,00 - 232,00 = € 15.627,80$$

Sarà inoltre **applicata una ulteriore decurtazione pari al 15%** per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale, per assenza di garanzia e/o vizi non evidenziati neppure in perizia, nonché per

differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile, il tutto come richiesto dal G.E.

Valore a base d'asta = € € 15.627,80 x 0,85 = **€ 13.283,63**

Pertanto, si può concludere affermando che il **prezzo base per la vendita dei beni costituenti il lotto n.2 sopra descritto**, può essere fissato in **€ 13.000,00** approssimato per difetto in cifra tonda.

QUESITO n. 13: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

Nel caso il pignoramento abbia ad oggetto una **quota indivisa**, l'esperto deve procedere alla valutazione della sola quota.

L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota).

L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore simile per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di progetto di divisione.

I beni sono stati pignorati di cui al lotto n. 1 sono stati pignorati per quota ½. Essi sono rappresentati da una piccola unità abitativa, la cui conformazione ne impedisce una separazione comoda in natura e pertanto a parer dello scrivente lo stesso non appare comodamente divisibile.

I beni di cui al lotto n. 2 invece sono stati pignorati per l'intera quota di proprietà.

QUESITO n. 14: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.

In risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando **certificato di residenza storico** rilasciato dal competente ufficio comunale.

L'esperto deve inoltre acquisire SEMPRE **certificato di stato civile** dell'esecutato.

In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire **certificato di matrimonio per estratto presso il Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio**, verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale prescelto.

Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere SEMPRE verificato alla luce di tali certificazioni.

L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto d'acquisto del cespite.

In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risulti essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure di scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure di separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà – laddove possibile – ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato.

Infine, laddove il debitore esecutato sia una società, l'esperto acquisirà altresì **certificato della Camera di Commercio**.

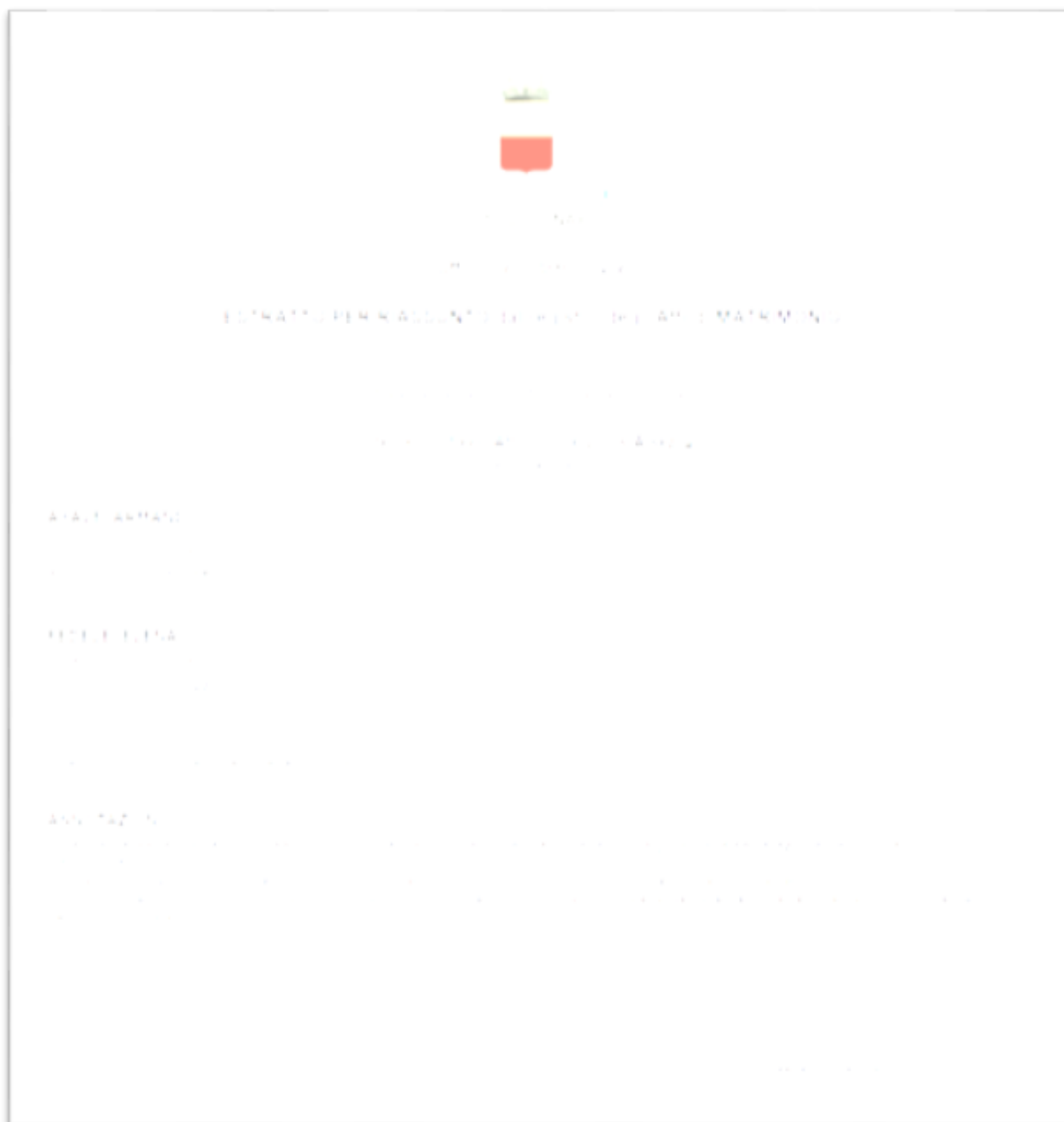
Alla data di acquisto (assegnazione) dei cespiti del 27.12.1995 il sig. [..OMISSIS..) risultava di stato civile libero.

Egli ha poi contratto matrimonio in Napoli il 24.10.1998 con la sig.ra [..OMISSIS..) **optando il regime della separazione legale dei beni.**

Infatti, sull'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di Napoli in data 10.07.2023, sono indicate le seguenti annotazioni:

Gli sposi, ai sensi dell'art. 162, secondo comma, del codice civile, hanno scelto il regime della separazione nei loro rapporti patrimoniali

Con atto in data 17/11/2006 rep. 28439 a rogito del Notaio dott. VOSA VITTORIO del distretto notarile di NAPOLI gli sposi [..OMISSIS..) e [..OMISSIS..) hanno stipulato Costituzione di Fondo Patrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 167 e segg. del c.c. Annotata il 20/03/2007.



Stralcio estratto per riassunto dell'atto di matrimonio con annotazioni

RIEPILOGO E CONCLUSIONI GENERALI

Ritenendo di aver svolto il mandato con la disamina ed accertamento di tutte le richieste poste dallo stesso e con la speranza di essere stato del tutto esauriente nella descrizione del reale stato di fatto delle cose, lo scrivente Esperto rassegna la presente Relazione di Stima, ringraziando la S/V per la fiducia accordatagli e restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento o precisazione in merito.

L'Esperto
[..OMISSIS..)